



MODELLO ORGANIZZATIVO

D.lgs. 8 giugno 2001 n° 231

PARTE GENERALE

gennaio 2025

SOMMARIO

SOMMARIO	2
1. PARTE GENERALE	6
2. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231	6
2.1 Finalità e principi di legge	6
2.2 Natura della responsabilità	10
2.3 Autori del reato: i soggetti in posizione apicale	14
2.4 Condotte rilevanti	16
2.5 Reati compiuti all'estero	16
2.6 Sanzioni e altri effetti derivanti dalla responsabilità da reato	17
2.7 Misure Cautelari	21
2.8 Vicende modificative	22
3 IL MODELLO ORGANIZZATIVO	24
3.1 Le specifiche previsioni del D.lgs. 231/2001	24
3.2 Linee Guida e Codici di comportamento predisposti da associazioni di categoria	27
4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'ENTE	30
4.1 Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte della società	31
4.2 Approccio Metodologico	35
4.3 Struttura del Modello di Organizzazione	38
5 GLI ORGANI SOCIALI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE	40
5.1 Il modello di governance della Welcome Srl	40
5.2 La struttura organizzativa della Welcome Srl	42
5.3 Gli ulteriori organi collegiali presenti nella struttura organizzativa	44
5.4 Le funzioni di controllo	44
6 IL SISTEMA DI POTERI AUTORIZZATIVI	45
6.1 Poteri di gestione e deleghe	45
6.2 Poteri di firma e deleghe	45

7	CODICE ETICO	46
8	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	47
8.1	<i>Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina</i>	47
8.2	<i>Funzioni e attività dell'Organismo di Vigilanza</i>	49
8.3	<i>Poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	51
8.4	<i>Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i>	52
8.5	<i>Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Sociali</i>	55
8.6	<i>Comunicazione e formazione sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	55
9	SISTEMA DISCIPLINARE	57
9.1	<i>Finalità del sistema disciplinare</i>	57
9.2	<i>La struttura del Sistema Disciplinare</i>	57
10	PARTE SPECIALE - SEZIONI I - XI	60
11	SEZIONE I – REATI DI CRIMINALITA' E CONTRO LA PA	60
11.1	<i>I reati DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	60
11.2	<i>I reati di cui all'art. 24, 24 Bis e 24 TER D.lgs. 231/2001</i>	64
11.3	<i>I reati di cui all'art. 25 D.lgs. 231/2001</i>	96
11.4	<i>Aree di rischio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	98
11.5	<i>Regole generali di condotta</i>	100
12	SEZIONE II – REATI SOCIETARI	102
12.1	<i>I reati societari rilevanti</i>	102
12.2	<i>I reati di cui all'art. 25 ter D.lgs. 231/2001</i>	104
12.3	<i>Aree di rischio per i reati societari</i>	111
12.4	<i>I reati di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati</i>	112
12.5	<i>Aree di rischio per i reati di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati</i>	116
13	SEZIONE III – REATI DI RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA	118
13.1	<i>Le condotte rilevanti</i>	118
13.2	<i>I reati di cui all'art. 25 octies D.lgs. 231/2001</i>	119

13.3	<i>L'autoriciclaggio</i>	122
13.4	<i>Aree di rischio</i>	123
13.5	<i>Condotte di particolare interesse</i>	127
14	SEZIONE IV – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	130
14.1	<i>Reati presupposto rilevanti</i>	130
14.2	<i>I reati di cui all'art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001</i>	131
14.3	<i>Aree di rischio e misure preventive</i>	136
15	SEZIONE V – REATI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE SUL LAVORO	137
15.1	<i>Reati presupposto rilevanti</i>	137
15.2	<i>I reati di cui all'art. 25 septies D.lgs. 231/2001</i>	138
15.3	<i>Aree di rischio e misure preventive</i>	143
16	SEZIONE VI – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	145
16.1	<i>Reati presupposto rilevanti</i>	145
16.2	<i>I reati di cui all'art. 24 bis D.lgs. 231/2001</i>	147
16.3	<i>Aree di rischio e misure preventive</i>	153
17	SEZIONE VII – REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	156
17.1	<i>Reati presupposto rilevanti</i>	156
17.2	<i>I reati di cui all'art. 25 decies D.lgs. 231/2001</i>	156
17.3	<i>Aree di rischio e misure preventive</i>	157
18	SEZIONE VIII – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	158
18.1	<i>Reati presupposto rilevanti</i>	158
18.2	<i>I reati di cui all'art. 24 ter D.lgs. 231/2001</i>	158
18.3	<i>Aree di rischio e misure preventive</i>	164
19	SEZIONE IX – REATI AMBIENTALI	166
19.1	<i>Reati presupposto rilevanti</i>	166
19.2	<i>I reati di cui all'art. 25 undecies D.lgs. 231/2001</i>	167
19.3	<i>Aree di rischio e misure preventive</i>	182

20	SEZIONE X – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	186
20.1	<i>Reati presupposto rilevanti</i>	186
20.2	<i>I reati di cui all'art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001</i>	186
20.3	<i>Aree di rischio e misure preventive</i>	194
21	SEZIONE XI – REATI TRIBUTARI	195
21.1	<i>Reati presupposto rilevanti</i>	195
21.2	<i>I reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001</i>	195
21.3	<i>Aree di rischio e misure preventive</i>	201

1. PARTE GENERALE

2. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

2.1 FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ("D.lgs. 231/2001"), ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D.lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità amministrativa in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono ruoli di responsabilità c.d. "apicali", ovvero, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, sostanzialmente la responsabilità si riferisce a chi ha poteri decisori e di firma a prescindere dal ruolo rivestito all'interno della struttura. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La responsabilità introdotta dal D.lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nell'ambito del potere sanzionatorio riconosciuto alla norma in esito al riconoscimento di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla Commissione del reato da parte del soggetto con funzioni apicali. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria commisurata in quote; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la PA, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quando si parla di reati previsti dal D.lgs. 231/2001 (“Reati”), ci si riferisce sia ai reati originariamente previsti (reati nei confronti della PA), sia alle ipotesi successivamente introdotte (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e reati societari, ecc.).

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l’ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo (i “Modelli Organizzativi”) idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

La disciplina prevede, inoltre, l’istituzione di un organo di controllo interno all’ente, denominato “Organismo di Vigilanza”, con il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei modelli nonché di curarne l’aggiornamento.

I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli, procedure, linee guida¹ tese ad indirizzare la *governance* dell’Ente e i ruoli apicali nella formazione e nell’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati presupposto individuati dalla sessa disciplina;
- individuare procedure, possibilmente con vari livelli di controllo, per la gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati presupposto;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza deputato a controllare e verificare il funzionamento e l’osservanza del Modelli Organizzativo;
- introdurre un “Sistema Disciplinare” idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo.

¹ Le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi, di gestione e controllo diffuse da Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 231/01 e del D.M. 26 giugno 2003, n. 201.

Il Legislatore, con l'introduzione della Responsabilità dell'Ente, sulla scia di quanto recentemente avvenuto in alcune realtà dell'Unione Europea ed extra – UE², ha inteso disciplinare il contrasto a condotte antigiusdittiche compiute con l'ausilio di strutture societarie che, oggi, rendono necessario un ripensamento della tradizionale concezione *giusromanistica* che prevede la punibilità delle sole persone fisiche per illeciti che offendono beni e diritti oggetto di tutela pubblica.

Il Modello Organizzativo ha una funzione esimente da responsabilità, pertanto è doveroso ed opportuno specificare che, ove il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione e controllo dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ossia, tutte le funzioni apicali, l'ente non risponde se prova che:

- la *governance* dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza designato dall'ente ma dotato di autonomi poteri di iniziativa, di controllo e finanziari in esito al funzionamento dello stesso OdV;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, di gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV in esito al controllo dell'applicazione dei protocolli e delle procedure disciplinati dal Modello Organizzativo.

² Forme di responsabilità amministrativa dell'Ente per fattispecie di natura penale sono state dettate dalla disciplina Europea e recepite in Italia con il D.lgs. 231/01, in Spagna con la *Ley organica* n. 5/2010, nella Repubblica di San Marino con la Legge n. 6 del 21 gennaio 2010 e succ. mod. e, da ultimo, nel Regno Unito con il Bribery Act.

- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il Modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o muti la normativa di riferimento ed in particolare quando siano introdotti nuovi reati presupposto.

Nel caso invece in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

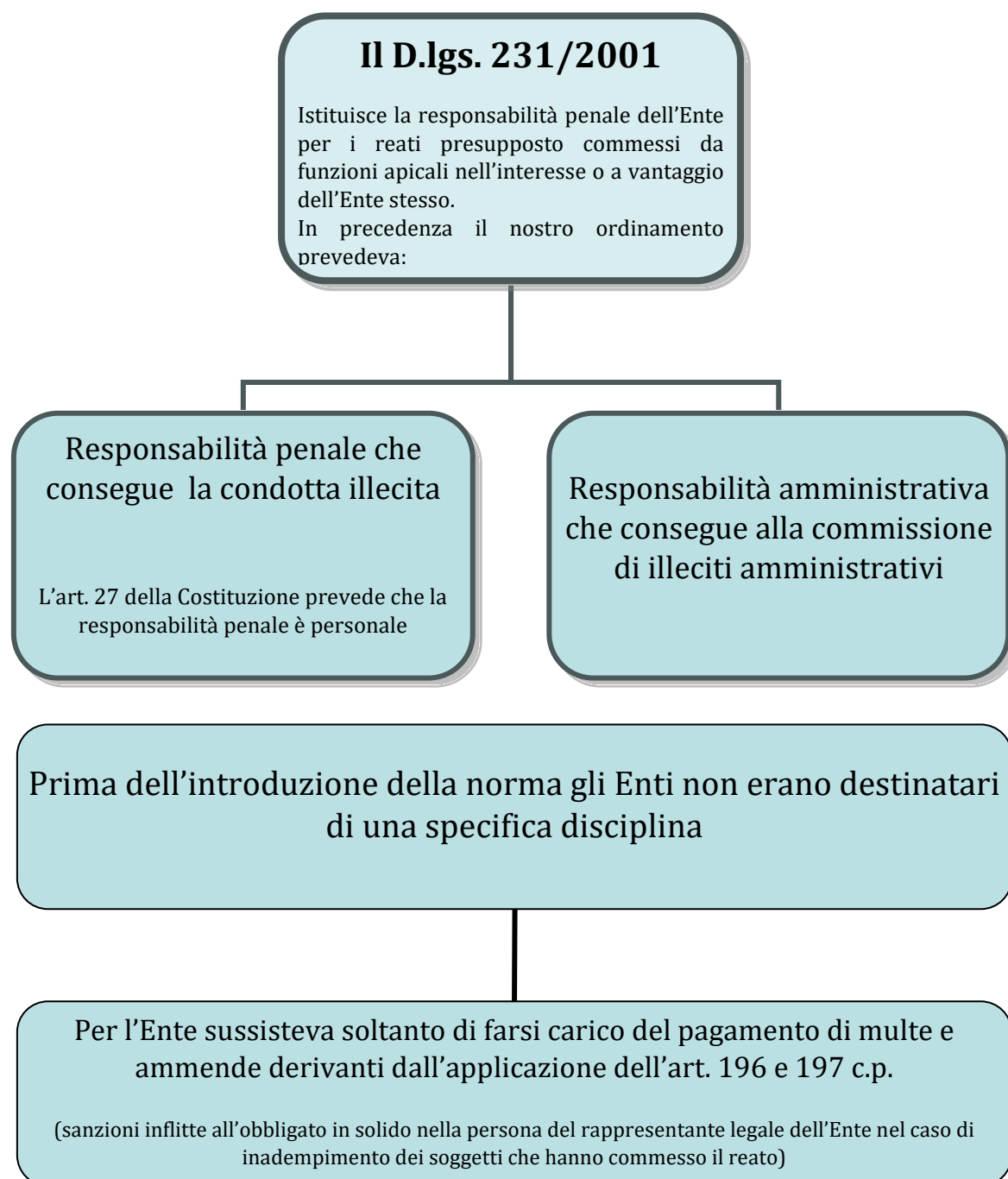
- l'“**interesse**” sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il “**vantaggio**” sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (Ord. 20 dicembre 2004), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente. L'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad esempio, è un caso che coinvolge gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico.

2.2 NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

Benché il Decreto in oggetto qualifichi formalmente l'anzidetta responsabilità dell'Ente come "amministrativa", secondo la maggioranza della dottrina che si è occupata dell'argomento, questa nuova forma di responsabilità avrebbe natura sostanzialmente penale. Si tratta, infatti, di una responsabilità che deriva dalla commissione di un reato, che viene accertata dal giudice penale che può comminare una sanzione amministrativa. Pertanto, normalmente la responsabilità dell'Ente secondo quanto sancito dal D.lgs. 231/2001 si consolida nell'ambito del giudizio penale tant'è che la sanzione è definita dall'art. 27 alla stregua della "pena pecuniaria".



Responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.lgs. 231/2001

Fino all'entrata in vigore di tale Decreto, il principio della personalità della responsabilità penale (ex art. 27 della nostra Costituzione) aveva evitato all'Ente qualunque conseguenza sanzionatoria di tipo penale che non fosse l'obbligazione civile prevista dagli artt. 196 e 197 c.p., per il pagamento di multe o ammende, inflitte all'Ente solo in caso d'insolvibilità dell'autore materiale del fatto. Con tale normativa l'Ente ed i soci delle Società non possono dirsi più estranei al procedimento penale per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'Ente. C'è, quindi, in capo ai soggetti (Soci, Organo amministrativo, ecc.) che partecipano alle vicende patrimoniali dell'Ente, un interesse al controllo della regolarità e della legalità dell'operato sociale.

La responsabilità dell'ente deriva dall'imputazione alla struttura organizzativa di una *"responsabilità come illecito amministrativo conseguente alla commissione di reati consumati o tentati (Corte Cass. n. 7718/09) da parte di soggetti apicali"*. Con il D.lgs. 231/01 si attua l'introduzione di **un'autonoma forma di responsabilità della persona giuridica**, che riconduce al medesimo fatto (i.e. condotta illecita) conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne.

Tale forma di responsabilità, tuttavia, derivando da una condotta illecita penalmente rilevante e, pertanto, perseguita nell'ambito di un processo penale presenta non pochi tratti divergenti con le tradizionali forme di responsabilità amministrativa, tanto da spingere la dottrina prevalente a parlare di nascita di un *tertium genus*, che, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello:

- l'illecito penale (reato) resta ascrivibile all'individuo che lo ha commesso e sarà punito con la relativa sanzione penale;
- l'illecito amministrativo che consegue il reato (presupposto) sarà imputato (alle condizioni e con le modalità specificate dalla norma ed evidenziate nel presente modello) alla Società che subirà le sanzioni amministrative di seguito illustrate.

La **natura delle responsabilità** ascrivibile alla società, pur se classificata formalmente quale *amministrativa* dalla stessa rubrica della norma, assume carattere sostanzialmente *penale* in quanto disciplinata dalle disposizioni dell'ordinamento penale, con competenza a conoscere e giudicare gli illeciti amministrativi della persona giuridica rimessa al *Tribunale* competente per gli illeciti penali dai quali gli stessi dipendono, con relativa applicazione delle sanzioni

amministrative. L'assonanza con forme di responsabilità penale è confermata ulteriormente dal carattere di **autonomia** (rispetto alla persona fisica autore del reato) della responsabilità *de qua* che resta ascrivibile alla persona giuridica anche *quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile*³.

Ciò significa che, anche qualora non sia identificata la persona che ha commesso o tentato il reato (ad es. l'esecutore materiale dell'atto corruttivo), la persona giuridica verrà chiamata comunque a rispondere di fronte al *giudice decidente* in presenza degli altri presupposti necessari ad integrare la responsabilità e, in particolare nel caso in cui:

- a. un soggetto che riveste una **posizione apicale** abbia commesso uno dei reati presupposto citati nella norma;
- b. la condotta sia stata realizzata **per conto o a vantaggio** della persona giuridica.

In tutte quelle ipotesi in cui, causa la complessità dell'assetto organizzativo interno, non sia possibile ricondurre la responsabilità penale in capo ad uno specifico soggetto e venga comunque accertata la commissione di un reato, la persona giuridica ne potrà rispondere sul piano amministrativo, in virtù di una **colpa organizzativa** consistente nel non aver istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione e/o nel non aver colmato tempestivamente eventuali lacune del modello di organizzazione e gestione. La responsabilità dell'Ente si realizza, pertanto, laddove si rinvenga una **carenza nell'organizzazione della persona giuridica** che ha permesso la commissione di un reato presupposto al suo interno e per suo conto o da cui la stessa abbia tratto un vantaggio. Per diretta conseguenza, la responsabilità resta definitivamente esclusa nel momento in cui si accerti che la persona fisica autrice del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi ovvero nell'ipotesi in cui alla Società non possa essere ascritta alcuna responsabilità per aver adottato ed efficacemente implementato un Modello organizzativo ritenuto idoneo, contestualmente alla presenza di un Organismo di Vigilanza che ha svolto tutte le funzioni ad esso demandate dalla norma.

³ Art. 8 co. 1 lett. b D.lgs. 231/2001.

2.3 AUTORI DEL REATO: I SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

L'art. 2 del D.lgs. 231/2001 circoscrive l'ambito dei destinatari alle sole persone giuridiche, con esclusione dello Stato, degli Enti pubblici non economici e delle associazioni prive di personalità giuridica. I **soggetti agenti**, ai fini dell'imputabilità della condotta in capo alla Società, risultano essere i soli *soggetti apicali*, ovverosia coloro che hanno funzione di rappresentanza, direzione e amministrazione o, in alternativa, uno degli "organi societari" (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Collegio Sindacale).

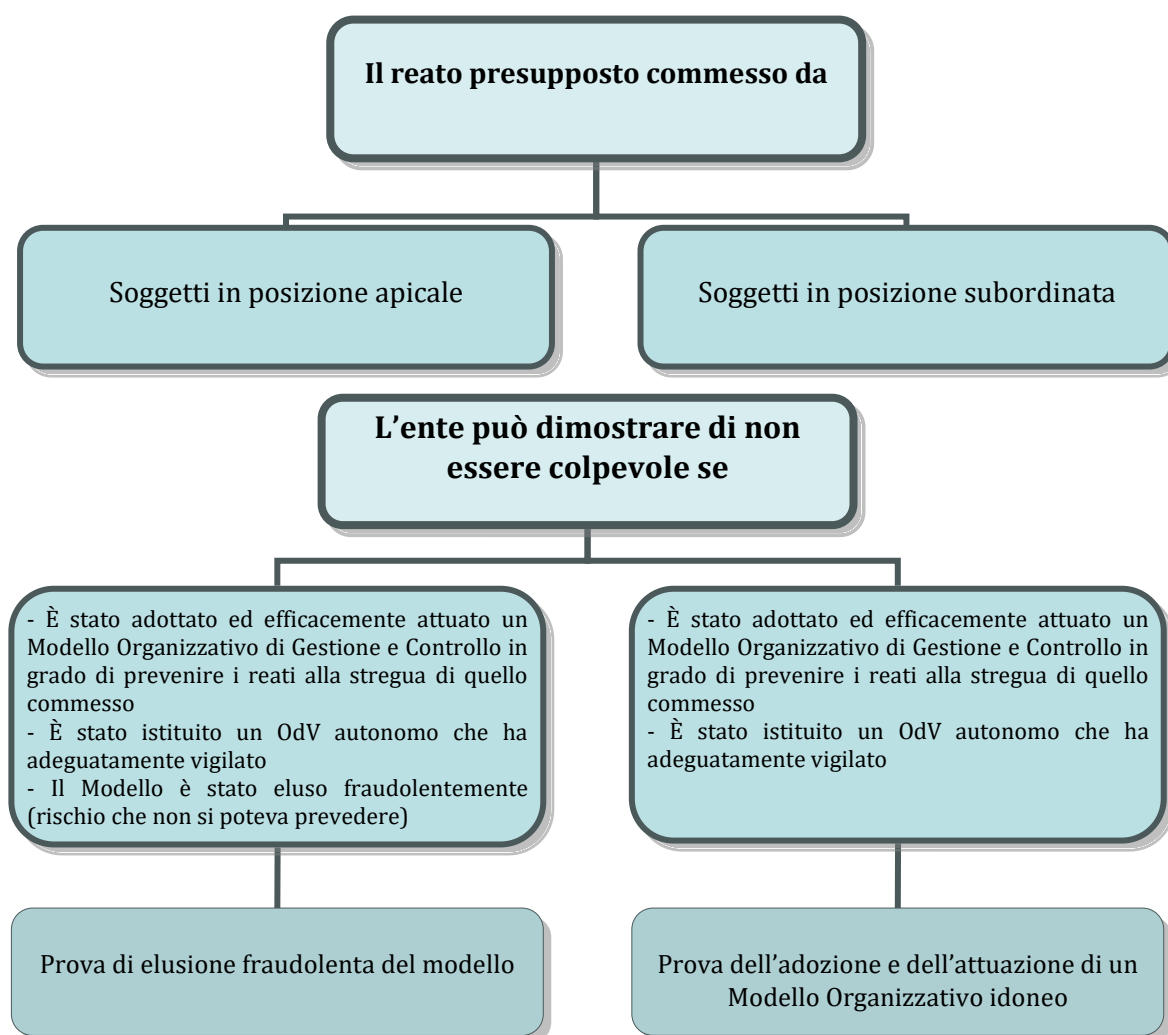
Sono dunque compresi nel novero dei soggetti apicali gli Amministratori, i Sindaci, Amministratore Delegato e – ove esistente - il Direttore Generale (titolare di poteri di rappresentanza e direzione), i responsabili esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale (in virtù della potestà di direzione loro ascrivibile). La definizione sufficientemente ampia fornita dalla normativa ha indotto la dottrina a ritenere che sussista *responsabilità amministrativa* anche nel caso in cui tali soggetti siano legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., procura, mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.). La responsabilità della società sussiste solo ove il soggetto agente abbia agito *per conto* o *a vantaggio* della Società.

Le due espressioni, pur semanticamente affini, sottendono due concetti parzialmente differenti:

- a. la prima (**agire per conto**) assume una valenza soggettiva, riferita alla volontà del soggetto di agire nell'ambito dei poteri di rappresentanza, direzione, amministrazione e controllo sopra richiamati, col fine ultimo di perseguire l'interesse dell'Ente. La necessità di perseguire (almeno in parte e quale corollario implicito dell'agire illecito) l'interesse dell'Ente risulta di evidenza nel momento in cui la stessa norma esclude la responsabilità amministrativa della persona giuridica se il reato è stato commesso esclusivamente nell'interesse di terzi, intendendo per tale anche il solo autore materiale del reato. Per sua natura l'indagine sulla sussistenza dell'interesse dovrà quindi essere esperita *ex ante*, sulla base di un giudizio prognostico sul proposito criminoso dell'*agente*.
- b. la seconda (**agire per vantaggio**) assume connotati di tipo oggettivo, riferibili ai risultati effettivi della condotta. Ne consegue che la Società potrà essere punita anche nell'ipotesi in cui il risultato della condotta comporti comunque un vantaggio per la persona giuridica. Al contrario di quanto statuito in ordine alla ricostruzione della volontà soggettiva del soggetto

apicale, l'indagine sulla sussistenza del *vantaggio* non potrà che essere effettuata sulla base di valutazioni svolte *ex post* sul risultato della condotta criminosa.

L'esegesi della norma riportata al presente paragrafo conferma – ove necessario – sia l'intenzione del legislatore di attribuire rilevanza giuridica ai comportamenti dolosi e colposi, sia la natura di *culpa in vigilando* risultante in capo alla Società che resta imputabile in tutte le ipotesi in cui l'agire dei soggetti apicali comporti un indebito vantaggio, derivante dall'assenza di un adeguato modello di prevenzione del reato contestato.



L'efficacia esimente del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo

2.4 CONDOTTE RILEVANTI

Coerentemente con la valenza *special-preventiva* che anima l'intero corpo normativo in esame, il D.lgs. 231/2001 arretra la soglia di punibilità della Società rispetto alla compiuta consumazione (e, dunque, commissione) dei *reati* sopra indicati.

L'art. 26, infatti, statuisce espressamente la responsabilità delle persone giuridiche per i *delitti tentati*, cioè conseguenza di un tentativo interrotto dal mancato esaurimento della condotta esecutiva (tentativo non compiuto).

Per tali reati, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo. Infatti, l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. In tal senso, con effetto immediato l'adozione del presente modello organizzativo basato sui principi di piena efficacia ed efficienza, consente di dichiarare ogni rinuncia all'eventuale profitto rinveniente dal tentativo e/o dalla consumazione del reato per il quale potenzialmente l'ente potrebbe averne tratto vantaggio, o anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio.

2.5 REATI COMPIUTI ALL'ESTERO

Il tessuto economico ove opera l'Ente è costituito in larga parte da operatori e realtà commerciali la cui operatività può travalicare lo Stato Italiano e può comportare relazioni di natura commerciale e finanziaria con soggetti e società estere (ad esempio la Repubblica di San Marino). Tale caratteristica strutturale e di posizionamento territoriale dell'ente comporta la necessità di definire i confini entro i quali circoscrivere l'ambito di operatività delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 e, più in generale, la punibilità dell'Ente di diritto Italiano per i *reati consumati o tentati* in territorio estero. Ebbene, il D.lgs. 231/2001 assoggetta alla propria disciplina tutte le Società che hanno in Italia la propria sede legale e/o operativa, con la conseguenza che la norma esprimerà i suoi effetti sanzionatori anche per eventuali reati commessi all'estero; ovviamente, a condizione che vengano imputati all'Ente quei reati considerati presupposto della responsabilità amministrativa di impresa all'interno del territorio dello Stato Italiano.

Il D.lgs. 231/2001, infatti, ha introdotto una forma di responsabilità per le persone giuridiche i cui caratteri distintivi risultano essere: l'**autonomia** (rispetto a quella prevista per l'autore materiale del fatto e che – infatti – sussiste anche in caso di autore ignoto) e la natura di "**colpa organizzativa**" derivante da omessa vigilanza e/o omesso controllo, *consistente nel non aver istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione* utile ad impedire il reato commesso dalla persona fisica. Pertanto, l'illecito della Società ed il *reato* della persona fisica potranno mantenere la loro autonomia anche ai fini della giurisdizione applicabile. La legge applicabile alla Società è – sulla base di un principio giuridico di intuitiva evidenza - quella dello Stato in cui la Società risulta costituita e, nel caso di specie il territorio presso il quale l'Ente è stato autorizzato ad operare. Infatti, è la normativa dello Stato in cui la Società opera e risiede che disciplina la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi, così come la giusta responsabilità per le obbligazioni della Società e per i conseguenti inadempimenti e violazioni. Per le medesime considerazioni, la c.d. *culpa in vigilando* ascrivibile alla Società mira a colpire una **carenza nell'organizzazione della persona giuridica** che ha permesso la commissione di un illecito penale compiuto per suo conto e/o a suo vantaggio, punibile ai sensi della legislazione dello Stato in cui la Società risiede da un punto di vista giuridico. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 D.lgs. 231/2001, unica eccezione deriva dal fatto che nei confronti dell'Ente non proceda lo Stato estero del luogo in cui è stato commesso il fatto illecito.

2.6 SANZIONI E ALTRI EFFETTI DERIVANTI DALLA RESPONSABILITÀ DA REATO

Denominatore comune dell'apparato sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/2001 risulta essere **la natura affittiva e non risarcitoria delle misure**; in tal senso, infatti, deve essere letta l'assenza pressoché totale di c.d. "*misure premiali*" volte a ridurre l'entità della pena, in caso di "*ravvedimento operoso*" della Società.

La norma - contiene ipotesi di riduzione della sanzione o di condizioni che riducono l'applicazione delle sanzioni interdittive, come previsto dall'art. 12 D.lgs. 231/2001 per i casi di riduzione della sanzione pecuniaria o, nei casi di giudizio abbreviato e nei casi di applicazione della sanzione su richiesta, di cui all'art. 62 e art. 63 D.lgs. 231/2001, si ottiene una riduzione della sanzione interdittiva e dell'ammontare della sanzione pecuniaria.

Inoltre, l'art. 17 D.lgs. 231/2001 annulla gli effetti delle sanzioni interdittive, e l'art. 12 riduce da un terzo alla metà la sanzione pecuniaria amministrativa nel caso in cui, posteriormente alla commissione del reato ma prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, venga adottato ed attuato il Modello Organizzativo. Ad ulteriore conferma, l'applicazione delle misure sanzionatorie segue un **criterio proporzionale** rimesso alla discrezionalità del giudice (con l'unica eccezione della revoca prevista solo nel caso di Ente dedito esclusivamente e/o prevalentemente ad attività illecite) che, nel comminare le sanzioni, potrà infliggere più di una misura e dovrà considerare non già eventuali condotte riparatrici compiute dall'Ente dopo la contestazione del fatto, ma solo ed esclusivamente:

- gravità del fatto;
- grado di responsabilità dell'ente;
- entità del danno cagionato;
- ogni altra prescrizione contenuta nel D.lgs. 231/2001 e nel Codice Penale⁴

L'astratta discrezionalità del *Giudice* che, sulla base degli elementi richiamati, può decidere di infliggere una pluralità di sanzioni rende, da un lato, molto gravose le conseguenze pratiche di un'ipotetica responsabilità della persona giuridica; per converso, l'adozione e l'efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione assume dunque un'importanza proporzionale al rischio in esame.

Nello specifico, le **sanzioni** previste dal D.lgs. 231/2001 sono:

- a) **sanzione amministrativa pecuniaria** (art. 10): per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un

⁴ In base all'art. 133 c.p. Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente [164, 169, 175, 203], il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole [103, 105, 108; c.p.p. 220], desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni). Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. la misura si applica in misura variabile da euro 3.000,00 ad euro 500.000,00. La **natura afflittiva e non risarcitoria** della sanzione è confermata dal fatto che l'importo è determinato anche in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica, al fine di garantire l'efficacia (*afflittiva*) della sanzione irrogata. La norma non prevede la facoltà del pagamento mediante l'oblazione volontaria che, in qualche misura, potrebbe appunto alleviarne l'efficacia afflittiva.

b) **sanzioni interdittive** (art. 13): le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni⁵. Le sanzioni interdittive non si applicano se, nei casi previsti, non vi è vantaggio e/o danno o questi ultimi sia di lieve entità.

Al fine di salvaguardare interessi pubblici preminenti e/o i lavoratori dipendenti, il Legislatore ha previsto la possibilità di mitigare il carattere afflittivo della sanzione in esame riconoscendo al Giudice⁶ - il potere di nominare un commissario giudiziale per il proseguimento dell'attività della persona giuridica per tutta la durata della sanzione.

⁵ Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, lett. a), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

⁶ Art. 15. Commissario giudiziale - 1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. 2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. 3. Nell'ambito dei compiti e dei

L'importanza attribuita dal legislatore alle sanzioni interdittive è del resto confermata dalla sanzione prevista per l'inosservanza delle sanzioni interdittive⁷, in base alla quale viene punito *chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In questo caso, nei confronti dell'ente, nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19, e se dal reato di cui al comma all'alinea precedente, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.*

- c) **criteri di scelta delle sanzioni interdittive** (art. 14): tale misura, particolarmente invasiva, rappresenta la sanzione massima nei confronti della persona giuridica e, infatti, la stesa può essere inflitta nel caso si accerti che la persona giuridica è stata intenzionalmente costituita per commettere un reato o quando è stata utilizzata prevalentemente a tale scopo. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

Ulteriore effetto derivante dalla responsabilità da reato, risulta essere la **confisca** (art. 19): il *Giudice*, ove ritenuto opportuno, può procedere – dopo aver accertato la responsabilità dell'Ente - con tale misura. Tale provvedimento mira a colpire le “cose, di proprietà del colpevole, che

poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. 4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. 5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

⁷ Art. 23 D.lgs. 231/2001.

servirono o furono destinate a commettere il reato”, e le “cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto”. La confisca “consegue altresì, **indipendentemente dalla condanna**, alla fabbricazione, uso, porto, detenzione, alienazione o commercio, costituente reato, di cose anche non di proprietà dell’agente” (c.d. *cose intrinsecamente pericolose*). Infatti, in esito a tale disciplina, nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del dell’art. 19 comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

2.7 MISURE CAUTELARI

Al fine di garantire l’efficacia dell’azione di contrasto ed evitare che permanga l’utilizzo distorto delle strutture della Società a fini criminali, il Legislatore ha previsto la possibilità di erogare **misure cautelari**. Infatti, quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l’applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dalla norma, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell’ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura.

Tali misure che non possono perdurare oltre un anno, comprendono (art. 9 comma 2):

- a) **l’interdizione dall’esercizio dell’attività;**
- b) **la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;**
- c) **il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;**
- d) **l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;**

e) **il divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

In assenza di una previsione normativa di dettaglio, la dottrina ritiene che il giudizio sul *fumus commissi delicti* della persona giuridica debba comprendere non solo la valutazione dell'esistenza dei gravi indizi di reato, ma altresì l'esame della presenza di indizi che inducano a ritenere che il reato sia stato commesso per conto o a vantaggio della persona giuridica medesima.

Come già visto in tema di *sanzioni interdittive*, tuttavia, le finalità cautelari sottese alla norma salvaguardano in ogni caso la tutela di interessi pubblici e dei lavoratori, ritenuti evidentemente preminenti rispetto all'esigenza di sanzionare l'Ente, data la possibilità di nominare, anche in questo caso, un commissario giudiziale (secondo l'art. 79 D.lgs. 231/2001) in luogo della misura cautelare.

2.8 VICENDE MODIFICATIVE

Il D.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità degli Enti anche in relazione alle vicende modificative quali la cessione, trasformazione, fusione e scissione della persona giuridica.

Secondo l'art. 27 del D.lgs. 231/2001, l'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria è in capo alla Società che ne risponde con il proprio patrimonio o con il Fondo comune. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione delle sanzioni pecuniarie alla Società. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento di individuare una responsabilità della Società autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

La Sezione II (Capo II) del D.lgs. 231/2001 intitolata - **Vicende modificative dell'ente** - distingue le diverse ipotesi di operazioni che possono coinvolgere le società, evidenziando che:

- art. 28. **Trasformazione dell'ente** - 1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto;

- art. 29. **Fusione dell'ente** - 1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. [omissis]..nel caso di scioglimento della persona giuridica, il procedimento di liquidazione non può concludersi con l'estinzione della medesima se non previo pagamento della sanzione pecuniaria;
- art. 30. **Scissione dell'ente** - 1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3. - 2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. 3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso;
- art. 33. **Cessione di azienda** - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. - 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. - 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

La Sezione II della norma richiamata dimostra che il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

1. evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa della Società;
2. non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

3 IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Al fine di evitare la responsabilità della Società per i reati presupposto, commessi da terzi soggetti apicali, per suo conto o a suo vantaggio, dimostrando l'estraneità della persona giuridica ai fatti (eventualmente) contestati, il D.lgs. 231/2001 prevede la possibilità di dotare la Società del c.d. Modello Organizzativo, citato espressamente all'art. 6 della norma⁸.

In punto di diritto, quindi, un Modello Organizzativo ritenuto adeguato assume efficacia esimente della responsabilità dell'Ente, determinando l'esclusione della responsabilità dello stesso. Di pari rilevanza, strettamente giuridica, la natura attenuante delle conseguenze economiche e giuridiche della responsabilità della Società ricondotte all'adozione del Modello Organizzativo prima dell'apertura del dibattito di *primo grado* (i.e. *riduzione delle sanzioni pecuniaria amministrativa e interdittive di cui all'articolo 12 e 17 Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*).

In termini più strettamente operativi, il Modello può risultare strumento utile per un'efficace organizzazione aziendale. In realtà aziendali, caratterizzate da elevata complessità di *business*, la chiara e formalizzata definizione di ruoli e responsabilità, nonché poteri e deleghe coerenti con le funzioni assegnate, permettono di dimostrare la totale estraneità della Società rispetto ai reati presupposto di responsabilità, anche grazie all'adozione di un Modello che sia parte integrante del sistema di gestione aziendale.

3.1 LE SPECIFICHE PREVISIONI DEL D.LGS. 231/2001

A conferma ulteriore (ove necessaria) dell'efficacia esimente del Modello, l'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 231/2001 dispone che, pur in presenza di un reato commesso **per conto o a vantaggio della persona giuridica** da un suo organo o da coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, direzione, amministrazione, gestione e controllo, la **punibilità è esclusa** se si prova che:

⁸ **Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente** 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) **l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.**

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Testo citato prosegue (art. 6 comma 2) elencando le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, di gestione e controllo che, nello specifico, deve codificare regole cautelari inerenti il sistema di controllo interno, formalizzati in un documento di sintesi. A tal fine, l'Ente, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, implementare un modello organizzativo che deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, identificando i rischi ed individuando le aree/settori di attività nel cui ambito esiste la possibilità di commettere i reati presupposto contemplati dalla disciplina. In termini operativi la Società dovrà effettuare una c.d. "mappatura dei rischi", vale a dire l'analisi dello specifico contesto aziendale, necessaria non solo per individuare le aree/settori di attività "a rischio reato", ma anche per determinare le modalità secondo le quali si possono verificare eventi pregiudizievoli;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, verificando l'apprendimento del personale, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi nonché l'attuazione delle decisioni della persona giuridica in relazione ai reati da prevenire. Inoltre, il modello deve essere chiaro nella parte attinente all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; garantire la tempestività delle segnalazioni sull'insorgere di potenziali criticità definendo, ove possibile, opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio in relazione

- alla commissione dei reati per conto o a vantaggio della persona giuridica;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
 - f) adottare un codice etico nonché prevedere un sistema disciplinare idoneo a regolare l'Organismo di Vigilanza.

Alla luce di quanto sopra, dunque, emerge con evidenza che l'adozione ed efficace attuazione di un modello idoneo è, per l'Ente, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore. A tal fine, dunque, il modello organizzativo dovrà essere:

- a) adottato ed efficacemente attuato (art. 6, co. 1 e art. 7 co. 2 D.lgs. 231/2001), per il tramite di un atto formale del vertice aziendale. L'Ente dovrà necessariamente dare la giusta considerazione all'analisi di rischio condotta sulla struttura aziendale e – su tale base approvare un Modello comprensivo di Codice Etico, procedure e disposizioni operative;
- b) oggettivamente idoneo a prevenire la commissione dei reati (art. 7 co. 2, 3 e 4 D.lgs. 231/2001), derivante da tre elementi essenziali:
 - 1. **Efficacia**, intesa quale *"idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o quanto meno ridurre significativamente l'area del rischio da responsabilità"*. Si rende efficiente mediante una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. Rispetta la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - 2. **Attualità**, definita come livello di aggiornamento e rispondenza alla struttura organizzativa dell'Ente che, per definizione, può subire modifiche (assetti organizzativi, nuovi *business*, acquisizione società controllate) che devono essere tempestivamente riflesse nel Modello Organizzativo;
 - 3. **Specificità**, intendendo per tale la capacità di incidere in modo specifico nelle aree sensibili, sulla gestione delle risorse finanziarie, sull'informativa e sul sistema disciplinare.

3.2 LINEE GUIDA E CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

La complessità delle tematiche e le differenti *expertise* necessarie per l'elaborazione di un Modello Organizzativo coerente con la struttura societaria e, allo stesso tempo, rispondente ai requisiti previsti dalla normativa rendono necessaria un'adeguata sensibilizzazione degli operatori del settore privato. Ovviamente, per essere ritenuta valida, una metodologia utile alla redazione del documento deve necessariamente considerare tali complessità, con riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- dimensioni, Organizzazione e struttura societaria (singola società e/o Gruppo di imprese);
- business di riferimento ed eventuali normative di settore (ad es. normativa di vigilanza per il settore finanziario e/o salute e sicurezza per attività industriali, o iscrizione agli albi delle cooperative ed in particolare per quelle vigilate dal Ministero delle Attività Produttive e dalle Regioni);
- esistenza di soggetti esterni operanti in nome e per conto della Società (i.e. rete commerciale, sub appalto o altre forme).

Per diretta conseguenza le *associazioni di categoria*, forti del loro ruolo di coordinamento, supervisione e rappresentanza delle istanze dei singoli settori in cui si articola l'iniziativa privata, assumono tradizionalmente un ruolo fondamentale nell'elaborazione di Linee Guida e *best practices* in grado di fornire indicazioni utili su metodologie ed approcci per l'elaborazione dei documenti in esame.

In Italia le associazioni e gli ordini professionali che hanno redatto le linee guida per la realizzazione di Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/2001 sono molteplici. Si passa dalle linee guida proposte dall'ABI per il settore bancario a quelle redatte da Confindustria, o quelle redatte nell'anno 2018 congiuntamente dall'Ordine degli Avvocati con Confindustria, ABI e con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

In linea di coerenza con la valenza polifunzionale del Modello (efficacia esimente e organizzativa), l'approccio metodologico definito dalle associazioni di categoria o dagli Ordini professionali permette di formalizzare un metodo di lavoro che mette in correlazione *l'insieme di*

logiche di controllo e di gestione delle misure di prevenzione formalizzate all'interno dell'operatività aziendale. La Welcome Srl, aderendo alle logiche sottese alla costruzione di un Modello organizzativo efficace ed efficiente ha voluto riportare nel documento un insieme di regole coerenti e funzionali dirette non solo a rappresentare l'efficacia esimente del Modello, ma coerente con gli obiettivi aziendali ed indirizzato in senso più ampio alla definizione di un sistema procedurale orientato prima che alla prevenzione, alla correttezza e trasparenza nelle aree a rischio commissione di reati presupposto. Per tale circostanza lo studio preliminare teso ad individuare le caratteristiche strutturali idonee per la redazione del presente Modello ha permesso di utilizzare un approccio basato preliminarmente sulla visione proposta dalle linee guida redatte da Confidustria ma contestualmente sono stati utili taluni spunti tratti dalle linee guida rese disponibili da altre associazioni di categoria e/o Ordini Professionali.

L'approccio metodologico suggerito dal Modello ivi proposto prevede:

- l'analisi di rischio, ovvero la mappatura dei processi sensibili e l'analisi dei potenziali rischi, utile a rappresentare in modo esaustivo:
 - a. l'analisi del contesto aziendale in senso lato;
 - b. i processi a rischio commissione di reati;
 - c. le possibili modalità operative di commissione dei reati in relazione all'attività aziendale.
- un documento di sintesi contenente il modello di organizzazione, che descriva:
 - a. principi regolatori;
 - b. aspetti generali della responsabilità da reato;
 - c. struttura organizzativa interna all'Ente;
 - d. sistema di vigilanza e controllo;
 - e. sistema di gestione dei rischi in ragione delle risultanze dell'analisi condotta e dell'insieme delle misure cautelari adottate;
 - f. alcuni aspetti puntuali riferiti ad elementi operativi correlati alla normativa (es. Organismo di Vigilanza e sistema sanzionatorio, attività di formazione differenziata);
- Codice Etico, utile per illustrare i valori-guida della persona giuridica nel corso della propria attività, raccomandando, promuovendo o vietando determinati comportamenti, anche riferiti al rischio di commissione dei reati;

- documentazione societaria, definita in modo coerente e funzionale al sistema di prevenzione (es. policy, procedure organizzative, protocolli, sistema di controllo interno, sistema delle deleghe e procure, regolamento dell'Organismo di Vigilanza);
- processi e procedure aziendali che, tramite attività di informazione e formazione permanente, garantiscano la piena e completa diffusione del Modello a tutti i dipendenti aziendali, ai soggetti apicali nonché a tutti coloro che occasionalmente o stabilmente agiscono in nome e/o per conto dell'Ente.

Inoltre, nella rilevazione dei rischi così come nella successiva stesura del documento organizzativo, la *Welcome Srl* ha ritenuto utile avvalersi delle indicazioni metodologiche rinvenibili nelle *Linee Guida* proposte da Confindustria, CNF, ODCEC e ABI. In proposito, fatte salve le intuitive differenze di carattere normativo e regolamentare che caratterizzano le diverse realtà aziendali, le *Linee guida emanate da Confindustria* sono risultate particolarmente utili per la rilevazione degli elementi caratterizzanti l'attività aziendale di riferimento, i relativi rischi ed i conseguenti controlli necessari che, nel citato documento di indirizzo, sono ben esplicitati.

4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'ENTE

La Welcome Srl, si costituisce il 9 marzo 2005 dall'iniziativa di un gruppo di professionisti del settore dell'erogazione dei servizi alle persone e alle aziende. Le caratteristiche salienti della società sono rappresentate da forti sinergie operative tra le diverse realtà alle quali aderisce l'Ente e dall'elevato dinamismo operativo. L'obiettivo primario della società è la soddisfazione del cliente persona fisica e/o giuridica, raggiunta tramite la capacità di soddisfare anche le più complesse esigenze nell'ambito dei servizi offerti.

In relazione alla struttura, la Welcome Srl, allo stato, ha n. 30 addetti e detiene le seguenti partecipazioni in quote del Consorzio Prime Solution Soc. Coop pari ad euro 500,00.

L'oggetto sociale della Welcome Srl contempla le seguenti attività primarie e secondarie svolte nell'ambito dei seguenti servizi:

- PULIZIE GENERALI E SPECIALI, CIVILI, INDUSTRIALI, OSPEDALIERE, E FIERISTICHE, IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE, DEFOGLIAZIONE, DEMUSCAZIONE, SANIFICAZIONE E INTERVENTI PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE, LE ATTIVITA' DI IGIENE URBANA E DI IGIENE AMBIENTALE NONCHE' SERVIZI DI FACCHINAGGIO E MANOVALANZA;
- REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A VERDE, ATTIVITA' DI ARREDO URBANO, GESTIONE PARCHEGGI ED AUTORIMESSE, MANUTENZIONE NEGLI AEROPORTI, ED OGNI ATTIVITA' AD ESSE ACCESSORIE, QUALI LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ESTERNI DI ILLUMINAZIONE, L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE TOPONOMASTICA, SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE E OSPEDALIERA, ORIZZONTALE E VERTICALE;
- SERVIZI ALLE MERCI E BAGAGLI IN PORTI, AEROPORTI, INTERPORTI E STAZIONI FERROVIARIE, GESTIONE DI MERCI PER CONTO TERZI IN PROPRI ED ALTRUI MAGAZZINI;
- GESTIONE DI MAGAZZINI ANCHE A TEMPERATURA CONTROLLATA, DI CENTRI DI SMISTAMENTO, DISTRIBUZIONE E DI PREPARAZIONE A SERVIZIO DI INDUSTRIE E RETI DI VENDITA;

- NOLO MEZZI MECCANICI ED ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI;
- SERVIZI DI VIGILANZA, PORTIERATO, GUARDIANIA E SICUREZZA, TELESICUREZZA, ANTIRAPINA, ANTITACCHEGGIO; GESTIONE E SERVIZI DI BIGLIETTERIA;
- SERVIZI DI GUARDAROBA; SERVIZI DI HOSTESS, FORNITURA SISTEMI DI SICUREZZA PER IL TELECONTROLLO, ANTINCENDIO, ANTINTRUSIONE;
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI MOSTRE E FIERE, SERVIZIO DI ASSISTENZA E ORGANIZZAZIONE FIERE, MOSTRE, CONGRESSI, CONVEGNI, MEETING, RICEVIMENTI, BANCHETTI E CERIMONIE IN GENERE.
- IN VIA NON PREVALENTE LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' PRESTARE SERVIZI DI GLOBAL SERVICE E FACILITY MANAGEMENT NONCHE' ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE.

LE ATTIVITA' SOPRA ELENCAE POTRANNO ESSERE SVOLTE SIA IN FAVORE DI COMMITTENTI PRIVATI CHE DI ENTI PUBBLICI E/O PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E POTRANNO ESSERE ESERCITATE SIA DIRETTAMENTE CHE MEDIANTE AFFIDAMENTO A TERZI. LA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE PUO' ESSERE PERSEGUITA ANCHE PER MEZZO DI SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE DELLE QUALI LA SOCIETA' PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE O NELLE QUALI PUO' ASSUMERE PARTECIPAZIONI. LA SOCIETA' POTRA' COSTITUIRE CON ALTRE SOCIETA' ED ENTI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA AL FINE DI PARTECIPARE A GARE, CONCORSI, APPALTI E LICITAZIONI PRIVATE, EFFETTUATI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLA PROPRIA ATTIVITA'."

4.1 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA SOCIETA'

La Welcome Srl è una società che opera prevalentemente nel settore dell'erogazione dei servizi alle persone fisiche e giuridiche di ogni natura. Infatti, l'Ente, per il conseguimento degli scopi indicati nello Statuto, cura la disciplina e lo svolgimento delle fasi operative e delle attività concordate con le imprese con le quali collabora ed agisce sul mercato nel rispetto dell'oggetto sociale. Per tali motivi, le Società che erogano servizi - in ragione della disciplina speciale primaria e regolamentare ad esse applicabile - sono società in cui la cultura del controllo si è

fortemente sviluppata nel tempo per una molteplicità di ragioni connesse alla conformità ed alla qualità del servizio erogato. In tale ottica, l'Ente intende sviluppare un processo integrato di presidi in aggiunta a quanto già formalizzato sin dalle fasi di avvio della propria operatività, consistente in un sistema di regole interne che assolve alla funzione di organizzare il sistema dei poteri, delle deleghe e dei controlli.

Tali regole, consistenti in disposizioni interne, direttive e regolamenti già di per sé possono costituire dei presidi o quanto meno dei precetti a supporto degli elementi caratterizzanti un modello organizzativo ai sensi della D.lgs. 231/2001.

In ogni caso, nell'ottica di fornire pratica dimostrazione dell'aderenza ai precetti normativi in essere, il Consiglio di Amministrazione, ha conferito mandato per la formalizzazione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Welcome Srl (di seguito, in breve, anche "il Modello") con lo scopo di prevenire la commissione di reati presupposto rilevanti ai sensi del citato D.lgs. 231/2001, tramite l'affermazione e l'attuazione di principi etici e di procedure aziendali a cui tutti i membri dell'organizzazione aziendale e tutti i partner aderenti sono chiamati a conformarsi nello svolgimento delle proprie attività, nonché tramite la previsione di adeguati controlli sulle attività aziendali.

Pertanto, con delibera del 03 gennaio 2025 il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

La Parte Speciale che segue la Parte Generale del Modello è stata selezionata dal catalogo dei reati presupposto che, oltre ad essere una guida utile ad allineare il Modello nelle successive fasi di implementazione delle attività dell'Ente nel tempo, vengono utilizzati, allo stato, per la redazione del Modello affinché il Consiglio di Amministrazione e/o il rappresentante legale possano selezionare ed indicare quei reati che abbiano potenziale affinità commissive con le attività svolte. Pertanto, nella Parte Speciale si potranno approfondire puntualmente i reati presupposto a tal fine selezionati, afferenti il codice penale e/o leggi speciali, riconducibili alle macro classi di seguito evidenziate e suddivise nella seguente enucleazione, comprendente il richiamo normativo, tra parentesi, della condotta violata al D.lgs. 231/2001:

1. indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in

- danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture - Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 - (art. 24);
2. delitti informatici e trattamento illecito di dati - Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dai D.Lgs. n.7 e n. 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e da Legge n.90 del 28 Giugno 2024 - (art. 24 bis);
 3. delitti contro la criminalità organizzata introdotti dalla Legge 94/2009 e modificato dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs.n.19 del 2 Marzo 2023 (art. 24 ter);
 4. reati di peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione - Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dalla Legge n.112 dell'8 agosto 2024 - (art. 25);
 5. reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 e con D.lgs. 125/2016 (art. 25 bis);
 6. delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 bis co. 1);
 7. reati societari, introdotti dal D.lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005, dalla Legge n. 190/2012, dalla Legge 69/2015 e dal D.lgs. 38/2017 e dal D.Lgs.n.19 del 2 Marzo 2023 (art. 25 ter);
 8. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater);
 9. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25 quater co. 1);
 10. reati contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e dalla Legge n. 199/2016 (art. 25 quinquies);
 11. reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) introdotti dalla Legge 62/2005 e

- modificati dalla Legge 262/2005, dal D.Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n. 238 del 23 Dicembre 2021, (art. 25 sexies);
12. reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006;
 13. reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25 septies);
 14. reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita introdotti dal D.lgs. 231/2007 e modificati dalla Legge n. 186/2014 e dal D.Lgs.n.195 dell'8 novembre 2021 (art. 25 octies);
 15. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori i8ntrodotto dal D.Lgs.n.184 del 18 novembre 2021 e modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 (art. 25 octies 1.);
 15. delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 novies);
 16. reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25 decies);
 17. reati ambientali, introdotti nel Decreto dal D.lgs. 121/2011 e dalla Legge n. 68/2015 e dal D.Lgs. n. 21/2018 (art. 25 undecies);
 18. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati di procurato ingresso illecito e di favoreggiamento alla permanenza clandestina, introdotti nel Decreto dal D.lgs. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017 (art. 25 duodecies);
 19. razzismo e xenofobia, introdotti nel Decreto dalla L. 167/2017 e modificato dal D.lgs. n. 21/2018 (art. 25 terdecies);
 20. reati presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva introdotti dall'art. 12, Legge 9/2013;

21. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotto dall'art. 5, L. 39/2019 (art. 25 quaterdecies);
22. reati tributari, introdotti dall' art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l'art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019 e il D.lgs. 75/2020 (art. 25 quinquiesdecies);
23. reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 introdotto dal D.Lgs.n.75/2020 (art. 25 sexiesdecies);
24. reati contro il patrimonio culturale introdotto dalla Legge n.22 del 09 marzo 2022 (art. 25 septiesdecies);
25. reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici introdotto dalla Legge n. 22 del 09 marzo 2022 (art. 25 duodevicies);

La decisione di dar vita ad un Modello Organizzativo, comprensivo di tutti gli elementi previsti dalla normativa e dalla prevalente dottrina, trova origine nella ferma convinzione di poter utilizzare il documento come strumento utile a sostenere lo sviluppo organizzativo dell'Ente.

Ovviamente, lo svolgimento di un c.d. *Risk Assessment* finalizzato alla corretta elaborazione del documento di sintesi del Modello organizzativo ha permesso al *management* della Società di rilevare alcuni aspetti di miglioramento del sistema di controllo interno tempo per tempo predisposto dall'Ente, utili a ridurre ulteriormente il rischio di coinvolgimento dello stesso nei reati previsti dalla normativa quali fonte di responsabilità amministrativa.

4.2 APPROCCIO METODOLOGICO

L'Ente ha previsto la costituzione di un gruppo di lavoro in grado di assicurare adeguata conoscenze dell'operatività e della struttura societaria. Il contributo delle risorse interne è stato determinante anche per fornire maggiore attinenza nell'esame dei rischi cui l'Ente risulta esposto e delle relative misure di contenimento predisposte e/o da implementare in esito all'attiva di rilevazione. Le professionalità esterne che, sotto il coordinamento dell'Ente, hanno preso parte ai

lavori hanno apportato la loro esperienza in termini di organizzazione e management, diritto nazionale ed internazionale e di sistema di controlli interni di realtà ed Enti con strutture analoghe, quando non più complesse di quelle rinvenibili nell'Ente stesso in esito all'attuale struttura. I risultati ottenuti, in termini di completezza ed esaustività, testimoniano l'efficacia di un approccio multidisciplinare coerente con le indicazioni fornite dalla dottrina.

Il *Risk Assessment* condotto dal suddetto gruppo di lavoro ha interessato l'intera struttura societaria, con un *focus* particolare su attività e controlli adottati dal *management* sull'operato e sulle responsabilità proprie degli organi della *governance* (Presidente, Amministratori, *Direttore Generale* ove presente). La *ratio* dell'attenzione riservata agli organi di *governance* dal gruppo di lavoro risiede, in parte, nel ruolo riconosciuto dalla stessa norma all'operato dei soggetti apicali per la determinazione della responsabilità dell'Ente.

In tale ottica, le attività, di seguito descritte, sono state svolte dando priorità alle aree a rischio individuate, nonché, analizzando nelle medesime, in modo specifico, le attività di controllo poste in essere dall'Ente al fine di prevenire il rischio di commissione dei comportamenti rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001. Tra gli obiettivi primari quello di poter dimostrare, mediante l'illustrazione del sistema dei controlli interni predisposti dalla Società, l'impossibilità di asservire le strutture aziendali ad utilizzi per finalità illecite.

L'analisi, è stata effettuata, sia attraverso un preliminare esame della documentazione aziendale disponibile, sia tramite lo svolgimento di numerose interviste. Successivamente è stata effettuata una completa mappatura delle attività aziendali (c.d. *risk mapping*), che ha avuto come obiettivo quello di identificare i reati ritenuti astrattamente integrabili nello svolgimento delle attività aziendali. Come risultato di tale lavoro, è stato inoltre redatto un elenco completo delle aree o processi c.d. "rilevanti" che si compongono:

- delle aree o processi c.d. "a rischio", vale a dire quei processi aziendali per i quali è stato ritenuto astrattamente possibile il rischio di commissione dei reati indicati dal D.lgs. 231/2001 e astrattamente riconducibili alle attività svolte dall'Ente;
- delle aree o processi c.d. "strumentali", ossia quei processi attraverso i quali si gestiscono i rapporti con terzi soggetti che intrattengono rapporti giuridici con esso, risorse finanziarie e/o i mezzi sostitutivi necessari a supportare le ipotesi di commissione di illeciti nelle aree "a

rischio” di reato.

Nell’ambito di ciascuna area a rischio e strumentale sono state individuate le attività “sensibili”, ossia, quelle attività coinvolte a cui è connesso il rischio potenziale di commissione di reati rispetto le funzioni societarie.

Per ognuna delle attività “sensibili” si è provveduto ad identificare le potenziali modalità di realizzazione dei reati precedentemente presi in considerazione.

Il gruppo di lavoro ha quindi provveduto alla rilevazione ed all’analisi dei controlli aziendali esistenti – c.d. *as is analysis* – ed alla successiva identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di suggerimenti e dei relativi piani di azione (c.d. *gap analysis*).

L’analisi del Sistema di Controllo Interno è stata effettuata per verificare in particolare:

- l’esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- l’esistenza e l’adeguatezza di procedure formalizzate per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di: tracciabilità degli atti, di oggettivazione del processo decisionale, previsione di adeguati punti di controllo;
- il rispetto e l’attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;
- l’esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- l’esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio sulle attività “critiche” in relazione alle previsioni del D.lgs. 231/2001.

È stata quindi predisposta una descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi esistenti, con il dettaglio delle singole componenti del sistema.

Sono stati pertanto individuati i processi esistenti focalizzandoli sulle tipologie di reato contemplate dal D.lgs. 231/2001, in funzione del contesto organizzativo ed operativo dell’Ente, sia interno che esterno. Particolare attenzione è stata posta all’esigenza di assicurare una tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di eventuali situazioni di criticità, sia generali che specifiche. Per tutti i rischi identificati all’inizio e durante il corso delle attività, è stata

predisposta adeguata documentazione che consenta di tenere traccia di eventi che possono avere effetti sull'attività societaria.

Da ultimo, deve segnalarsi che il gruppo di lavoro ha disposto la formalizzazione di ulteriori componenti ritenute essenziali per il Modello, ossia:

- il Codice Etico;
- il Sistema Disciplinare;
- lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza
- il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciascun argomento è stato individuato l'ambito degli interventi di adeguamento ritenuti necessari. Il risultato del lavoro svolto è riportato, in sintesi, nel presente Modello o negli allegati che ne sono parte integrante.

4.3 STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale".

La "Parte Generale" è dedicata all'illustrazione dei principi ispiratori del D.lgs. 231/2001 della relativa responsabilità dell'Ente; corollario indispensabile è la descrizione puntuale delle funzioni assolute dal Modello organizzativo e dalle procedure aziendali. Una sezione specifica è stata dedicata alla descrizione dei compiti dell'Organismo di Vigilanza, delle sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, dei principi, logiche e struttura del Modello stesso.

La "Parte Speciale", dedicata alla selezione e alle specifiche tipologie di reato, comprende XI sezioni di approfondimento, ed in particolare, integra i reati presupposto dalla sezione I alla sezione XI, di seguito descritte:

- sezione I - Reati contro la PA;
- sezione II - Reati societari;
- sezione III - Reati connessi al riciclaggio;
- sezione IV - Delitti contro la personalità individuale;

- sezione V - Reati a tutela della salute e dell'igiene;
- sezione VI - Reati informatici;
- sezione VII - Reato di induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci;
- sezione VIII - Delitti di criminalità organizzata;
- sezione IX – Reati ambientali;
- sezione X - Impiego di cittadini di paesi terzi irregolari;
- sezione XI - Reati tributari.

In particolare, per ciascuna sezione, sono indicate:

1. le aree “a rischio reato” e le relative attività sensibili;
2. le eventuali aree “strumentali” e le relative aree a rischio;
3. le direzioni e/o le funzioni aziendali che operano all'interno di ciascuna area a rischio o strumentale;
4. i principali controlli in essere sulle singole aree a rischio reato;
5. i reati che possono essere astrattamente commessi e le connesse potenziali modalità di realizzazione;
6. i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati.

La finalità precipua di queste componenti del Modello è quella di rendere edotti tutti i soggetti tenuti al rispetto della norma sulle modalità di comportamento idonee e sulle regole di condotta conformi a quanto previsto dalle procedure aziendali previste dal Modello.

L'onere di garantire l'attualità del Modello, nei termini sopra richiamati, è stato assunto direttamente dal Consiglio di Amministrazione che – nella consapevolezza delle responsabilità derivanti – si impegna a modificare il presente Modello per adeguarlo a nuove disposizioni di legge o in seguito ad eventuali processi di riorganizzazione della struttura aziendale, ed anche su indicazione delle funzioni di controllo aziendale e dell'Organismo di Vigilanza.

5 GLI ORGANI SOCIALI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

La struttura organizzativa dell'Ente e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è concepita in modo da assicurare alla società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

5.1 IL MODELLO DI GOVERNANCE DELLA WELCOME SRL

Il sistema di *corporate governance* della Società è articolato come di seguito descritto. Preliminarmente si evidenzia che il capitale sociale dichiarato ed interamente versato è pari ad euro 60.000,00.

L'Assemblea dei soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto. I soci, e le relative quote di capitale detenute, allo stato sono i seguenti:

- Italian Exhibition Group S.p.A. 35 %;
- Prime Cleaning Soc. Coop 49 %;
- Match Work S.r.l. 16 %.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. La composizione, i poteri ed il funzionamento delle deleghe conferite al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono regolamentati nell'oggetto sociale dall'atto costitutivo e dallo Statuto. Annualmente, il Consiglio di Amministrazione delinea le strategie alle quali dovrà essere improntata l'attività aziendale nel corso dell'anno in materia di pianificazione e controllo dei servizi da erogare e di quelli erogati. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ed il relativo Presidente considerano il rischio di coinvolgimento in condotte illecite tra quelle rinvenibili a catalogo nell'ambito delle specifiche attività inerente la prestazione di servizi resi sul territorio. In qualità di organo di supervisione e rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha ritenuto utile formalizzare i propri compiti e responsabilità in ogni ambito operativo e nei rapporti con le società con le quali collabora, al fine di fornire evidenza delle misure organizzative e di controllo interno

adottate per prevenire e contrastare l'utilizzo distorto della struttura. Nello specifico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

- individua e riesamina periodicamente gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con i reati presupposto a catalogo di interesse per l'Ente; a tal fine promuove l'azione degli organi competenti finalizzata all'aggiornamento periodico delle procedure aziendali al fine di allinearle alle esigenze di tutela dell'Ente che, in aderenza all'approccio basato sul rischio, descrivono i presidi di controllo predisposti dalla società in base ad entità e tipologia dei rischi cui è concretamente esposta commisurandoli all'operatività e all'entità dimensionale della società;
- approva formalmente eventuali modifiche dell'organigramma aziendale, al fine di assicurare a tutti gli *stakeholder* che i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo siano allocate in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- verifica l'efficace implementazione di un sistema di controlli interni organico, proporzionato e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di commissione degli illeciti, ricevendo informazioni tempestive ed aggiornate sui risultati delle verifiche effettuate dai competenti organi di controllo;
- con cadenza almeno annuale, esamina le attività svolta dall'Organismo di Vigilanza e, se istituite, dalle funzioni di vigilanza, revisione e controllo di altra natura e dai controlli eseguiti dalle funzioni esistenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in relazione ai poteri conferiti, in particolare, verifica che le strutture competenti siano tempestive nell'aggiornamento delle procedure derivanti da modifiche organizzative e/o novelle normative, in modo da assicurare l'allineamento delle stesse con indicazioni e linee guida emanate da associazioni di categoria e/o Autorità competenti e dai diversi organismi nazionali e internazionali; Al fine di curare l'informativa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, riceve gli esiti delle verifiche svolte dai competenti organi di controllo (es. collegio sindacale, *compliance*, *internal audit*) sulle procedure operative e i sistemi informativi

disponibili utili a garantire la corretta identificazione dei flussi, dei clienti, nonché, cura l'acquisizione ed il costante aggiornamento di tutte le informazioni funzionali all'esame del profilo economico-finanziario delle società con le quali collabora l'Ente e all'individuazione delle motivazioni economiche sottostanti ai rapporti giuridici instaurati. Per gli stessi fini riceve, altresì, gli esiti delle verifiche svolte in tema di corretto assolvimento degli obblighi di conservazione della documentazione ai fini della tutela della privacy.

Tra i principali Organi di controllo, in relazione alla tipologia dell'Ente, è stato istituito un organo monocratico ed incaricata la figura del Sindaco Unico con il compito di verificare l'osservanza della Legge e dello Statuto, il rispetto dei principi di corretta gestione ed il regolare funzionamento della società, nonché, l'adeguatezza della struttura organizzativa dell'Ente, dei sistemi di controllo interno e dei flussi, delle deleghe e del funzionamento del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Altresì, nell'attuale conformazione della struttura organizzativa e operativa della società, attualmente quest'ultima, per motivi connessi al contenimento dei costi in relazione alla tipologia di Ente, non ha assunto la decisione di affidare l'incarico di controllo legale dei conti ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro istituito presso apposito registro.

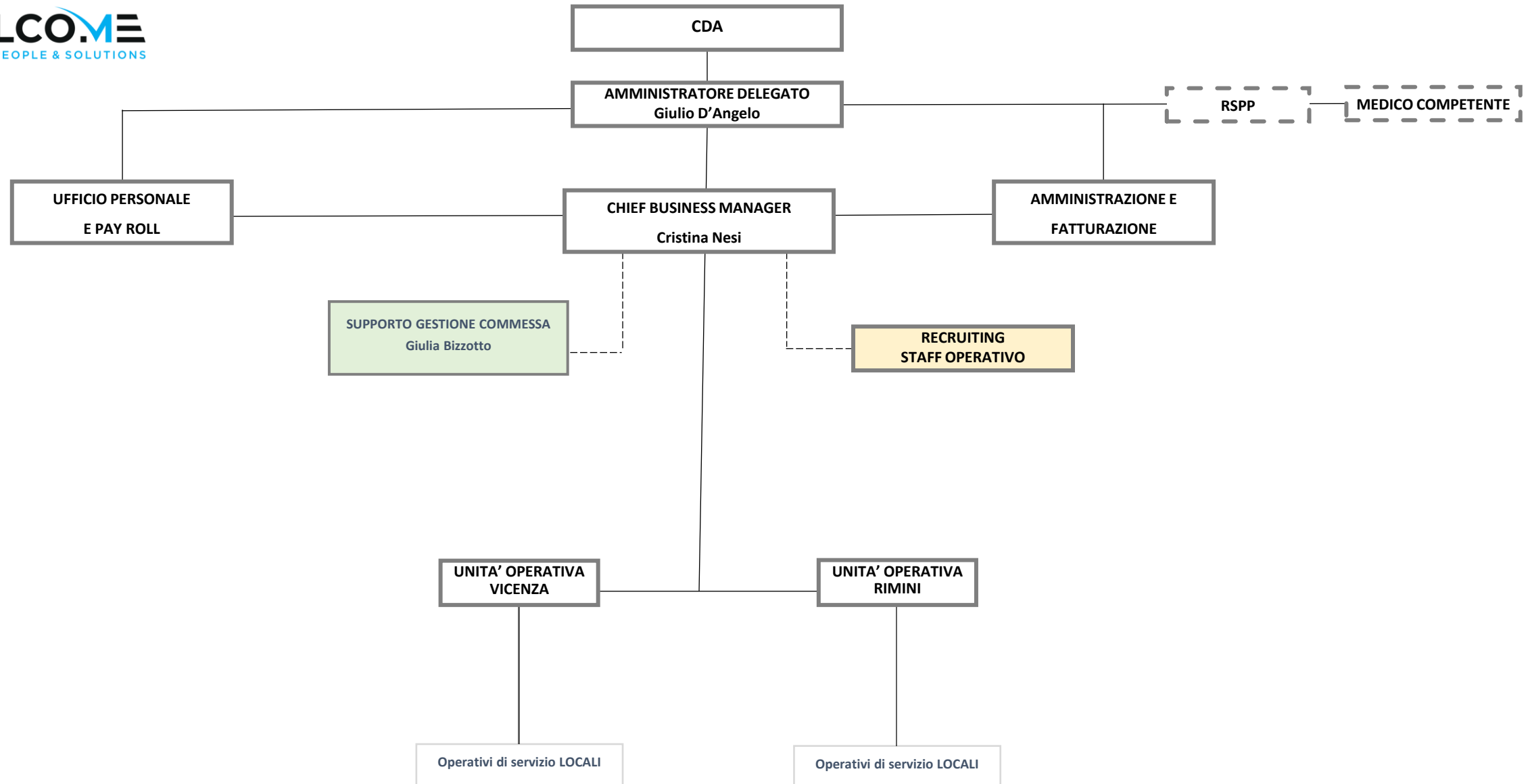
5.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA WELCOME SRL

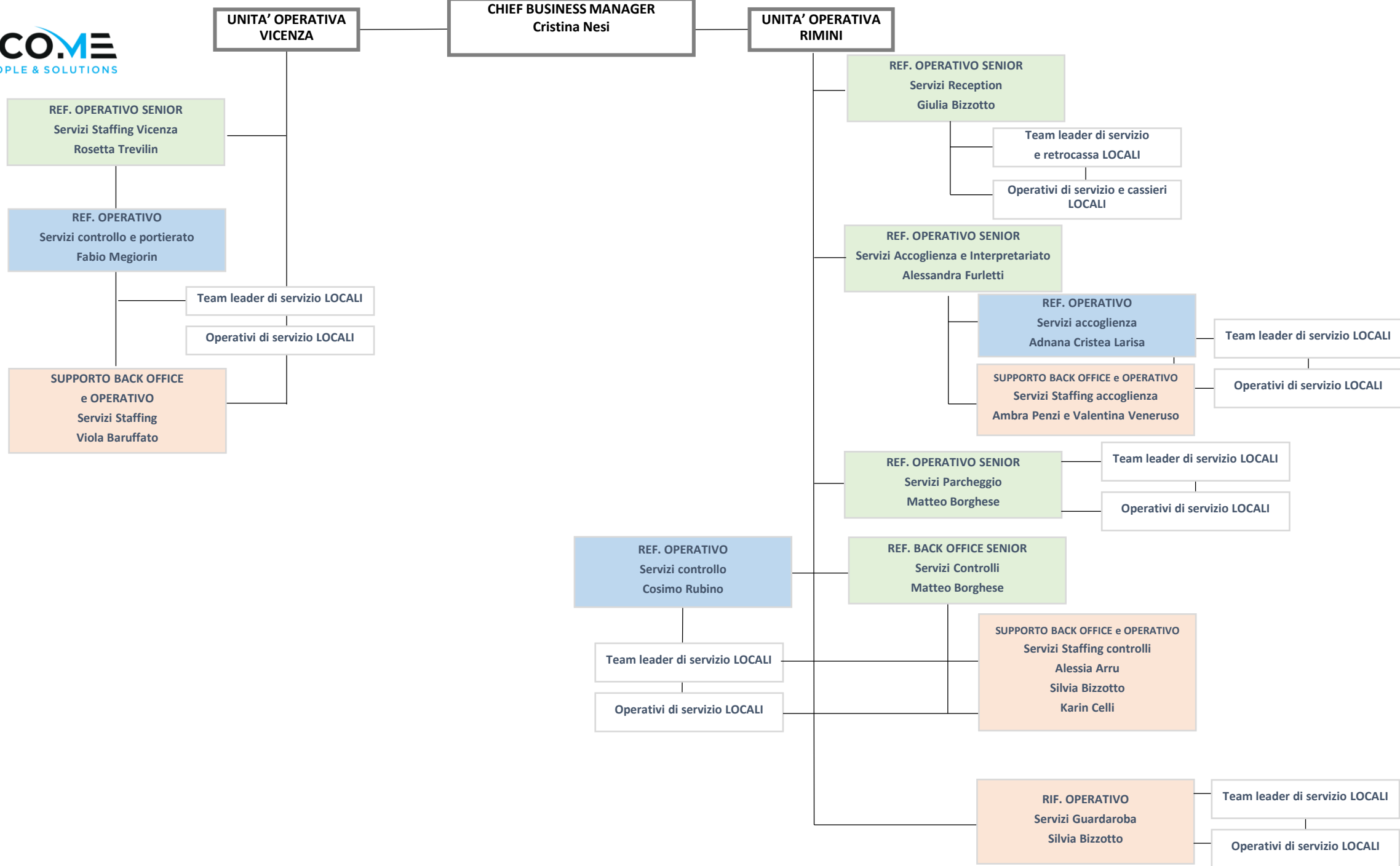
La struttura organizzativa dell'Ente, disegnata per assicurare da un lato la separazione dei compiti e dall'altro la massima efficienza ed efficacia operativa, garantisce ai soci e a tutte le controparti la massima trasparenza gestionale e contabile, in piena conformità con il quadro normativo vigente. Attualmente la società non ha articolazioni interne alle quali sono attribuite responsabilità. Tale decisione strategica deriva da una razionalizzazione dei costi fissi che può consentire di sviluppare processi aziendali di natura diversa che possano rafforzare l'Ente nella diversificazione e nello sviluppo di nuovi servizi da erogare all'esterno e/o nell'ambito dei rapporti con consorzi o raggruppamenti di impresa.

Parimenti in tema di organizzazione e trasparenza, al fine di garantire una generale conoscibilità della proprie regole di funzionamento, è auspicabile che l'Ente adotti un "Regolamento degli Organi Sociali e delle altre Funzioni", in cui sono definiti, tra l'altro:

- il ruolo, i compiti e le responsabilità afferenti gli Organi Sociali e le Funzioni istituite che compongono la struttura;
- i rapporti gerarchici, le deleghe ed i collegamenti funzionali tra le diverse strutture e gli Organi Sociali.

Il Regolamento in esame contiene una rappresentazione grafica dell'Organigramma aziendale, ad evidenza delle linee di dipendenza gerarchica tra le singole unità organizzative aziendali, nonché della separazione delle funzioni come di seguito rappresentato.





5.3 GLI ULTERIORI ORGANI COLLEGIALI PRESENTI NELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Allo stato, la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione e dal relativo Presidente e le funzioni di controllo organizzativo, gestionale e contabile sono attribuite al Sindaco.

5.4 LE FUNZIONI DI CONTROLLO

L'Ente, allo stato, non è dotato di funzioni aziendali di *internal audit*.

Gli illeciti che compongono il cosiddetto “catalogo” dei rischi ex D.lgs. 231/2001, sono attenuati se congiuntamente all’adozione di un Modello Organizzativo la società implementa certificazioni e/o Modelli specifici di prevenzione e controllo che possono fornire un significativo contributo alla individuazione delle condotte rilevanti ai fini D.lgs. 231/2001 e considerati come caratterizzanti dei processi aziendali, per avere un quadro completo, alcuni esempi non esaustivi e che in parte non sono attinenti all’attuale configurazione della struttura organizzativa, sono:

- modello contemplato dal D.lgs. 81/2008 relativo alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- modello di supporto alle funzioni del Dirigente Preposto L. 262/2005 (per gli Enti quotati);
- per i destinatari della normativa di cui al D.lgs. 231/2007 l'impianto organizzativo ai fini Antiriciclaggio;
- certificazioni in ambito anticorruzione (ISO 37001);
- modelli conformi alle certificazioni aziendali in campo ambientale (ISO 14001);
- certificazione OHSAS, 18001 che rafforza e certifica il funzionamento dei presidi in ambito salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni (ISO IEC 27001 – art. 32 D.lgs. 101/2018 (GDPR) che recepisce il Regolamento (UE) 2016/679).

Attualmente l'Ente possiede una certificazione di sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015 e per l'Ambiente ISO 14001:2015, rilasciate dagli organismi di certificazione preposti.

6 IL SISTEMA DI POTERI AUTORIZZATIVI

6.1 POTERI DI GESTIONE E DELEGHE

In merito all'attribuzione dei poteri, l'oggetto sociale dello Statuto della Welcome Srl prevede che l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha, quindi, la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali con specifica previsione in relazione ai poteri ed alle attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6.2 POTERI DI FIRMA E DELEGHE

Ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire poteri di firma, deleghe e procure determinandone i limiti e le modalità. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la rappresentanza legale della Welcome Srl. La società ha regolamentato l'uso dei poteri di firma, specificandone i limiti per ogni delegato. In particolare, al fine di favorire l'efficienza ed efficacia operative, sono state conferite e regolamentate le deleghe di firma.

Ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce, quindi, le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato;
- durata della delega;
- oggetto della delega/procura;
- limiti di valore o atto giuridico entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferito.

7 CODICE ETICO

La società, con il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si dota di un Codice Etico, che si propone di esplicitare e promuovere i valori cui i dipendenti della Welcome Srl devono ispirarsi nell'operato, fornendo dei punti di riferimento comportamentali per quanto attiene i rapporti tra dipendenti e nei confronti di tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, esterni alla società.

Al Codice Etico è dedicato un apposito documento di dettaglio a cui si rimanda per una più puntuale trattazione evidenziando, in questa sede, che esso individua precisamente:

- i destinatari del Codice Etico;
- i principi etici fondamentali cui l'Ente riconosce un valore etico positivo;
- le specifiche norme comportamentali dettate nei riguardi dei soggetti tenuti al rispetto del Codice e a cui tali soggetti devono uniformarsi;
- il meccanismo di comunicazione, formazione e monitoraggio del Codice Etico.

8 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E NOMINA

La società Welcome Srl ha optato per una composizione monocratica dell'Organismo di Vigilanza; tale soluzione è stata ritenuta preferibile sia per rispondere in maniera adeguata alla specifica previsione normativa che prevede appunto un organo monocratico, in luogo di un Collegio, per le società di ridotte dimensioni organizzative, seppur con elevato numero di dipendenti, sia, e soprattutto, in considerazione della tipologia di attività svolta dall'Ente connessa all'erogazione di una pluralità di servizi, e pertanto, consistente nella presenza di diverse professionalità e settori all'interno dei quali opera l'intera struttura. L'Organismo di Vigilanza con, l'adozione del presente Modello, è composto da un professionista esterno alla Società, con competenze e comprovate esperienze in materie economiche o giuridiche attinenti al controllo interno, al diritto penale commerciale, al diritto privato, economia e organizzazione aziendale, nonché, con esperienza inerente la normativa di vigilanza e *compliance* nei settori di riferimento e, nello specifico, ai compiti assegnati all'OdV.

L'Organismo di Vigilanza, costituito contestualmente alla data di approvazione del Modello, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per la durata di 4 esercizi, inoltre, l'incarico prevede il compenso per l'intera durata del mandato e ove scisso anticipatamente, per volontà di terzi, e non dello stesso OdV, è dovuta la ripetizione del compenso deliberato per l'intero periodo quadriennale a tutela dell'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza. La disciplina e i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono specificati nel documento "*Statuto dell'Organismo di Vigilanza*" che costituisce parte integrante del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è stato formalmente dotato, in conformità a quanto statuito dal D.lgs. 231/2001, di **autonomi poteri di iniziativa e controllo e di autonomia finanziaria**, come confermato dalle circostanze di seguito riportate:

- le attività di controllo, pianificate in autonomia grazie alle competenze maturate dal componente dell'OdV in **ambito ispettivo e di controllo interno**, non soggiacciono a verifiche e/o autorizzazioni preventive da parte di soggetti interni della società Welcome Srl;

- il membro dell'Organismo di Vigilanza è un professionista esterno alla Società e non legato ad essa da altri rapporti contrattuali e/o di *business*, i cui compensi possano minare il sindacato di idoneità eventualmente formulato dall'Organismo in esito alle proprie attività;
- l'Organismo di Vigilanza può decidere di riferire direttamente ai vertici operativi aziendali, ossia, al Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso, con possibilità di riferire direttamente ai Soci ed ai Sindaci;
- il componente dell'Organismo di Vigilanza non assume compiti operativi, né può formalmente ricevere compiti all'interno della società, né partecipa a decisioni ed attività operative al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio; per diretta conseguenza il membro dell'Organismo non partecipa a decisioni inerenti le linee strategiche della società, e/o decisioni inerenti il *business* dalla stessa programmati.
- l'Organismo di Vigilanza dispone di un *budget* di spesa, adeguato per poter effettuare – con ottica indipendente – le prescritte attività di controllo;
- le regole di funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza sono definite ed adottate dallo stesso organismo.

Gli specifici requisiti di **professionalità** richiesti dalle *linee guida* internazionali sono stati considerati un *driver* fondamentale per la scelta del componente, da parte del *management* della società, in quanto la professionalità presente all'interno dell'Organismo di Vigilanza consente, ad esso, di poter fare affidamento su un bagaglio di competenze sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze economico/aziendalistiche e giuridiche; a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché di consulenti esterni, come formalizzato nel corpo dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il compenso spettante al membro dell'Organismo ed è chiamato a vigilare sulla permanenza dei suddetti requisiti e condizioni di operatività dell'Organismo di Vigilanza, nonché sul fatto che il componente possieda i requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza e non siano in situazioni di conflitto di interessi tali da

comprometterne l'autonomia ed indipendenza.

Infine, con il precipuo fine di salvaguardare l'efficacia del suo operato e l'indipendenza del componente unico, la Società ha previsto che l'organo dirigente, durante la formazione del *budget* aziendale dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti previsti dalla normativa (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

8.2 FUNZIONI E ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Dopo aver assegnato all'Organismo *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curare il suo aggiornamento*, la normativa chiarisce in maniera esplicita che l'Organismo di Vigilanza *non ha obblighi di controllo dell'attività della persona giuridica, ma doveri di verifica della idoneità e sufficienza del Modello Organizzativo a prevenire i reati*. Al fine, dunque, di assolvere le responsabilità assegnate dalla norma citata con le modalità ritenute più idonee, garantendo il funzionamento e l'osservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza dell'Ente provvede a:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- vigilare sull'effettività del Modello, ossia verificare la coerenza tra i comportamenti concreti e ed il modello istituito;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso:
 - presentazione di proposte di adeguamento del Modello agli organi/funzioni aziendali in grado di darne concreta attuazione e, nei casi più rilevanti al Consiglio di Amministrazione;
 - *follow-up*, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In particolare, nell'esercizio delle sue funzioni l'Organismo di Vigilanza dell'Ente si è assunto l'onere di:

- monitorare e, anche tramite l'ausilio delle funzioni aziendali preposte, promuovere iniziative idonee alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello; ove richiesto, rispondere alla domanda di istruzioni, chiarimenti o aggiornamento;
- monitorare e proporre l'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, con la collaborazione delle funzioni aziendali coinvolte;
- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello a prevenire ed impedire la commissione di reati presupposto, ritenuti tempo per tempo fonte di responsabilità amministrativa;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare nonché la sua applicazione;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello, rilevando gli eventuali scostamenti comportamentali anche in base all'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni ricevute;
- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio, **verifiche su determinate operazioni** o atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio, con l'ausilio delle altre funzioni aziendali per un costante e migliore monitoraggio delle attività svolte in tali aree;
- espletare indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- ricevere e gestire le segnalazioni da parte di esponenti aziendali o di terzi in relazione ad eventuali criticità del Modello, violazioni dello stesso e/o a qualsiasi situazione che possa esporre la società Welcome Srl a rischio di reato;
- raccogliere e conservare (in un archivio aggiornato) la documentazione relativa alle procedure ed alle altre misure previste nel Modello, le informazioni raccolte nello svolgimento dell'attività di vigilanza, la documentazione attestante l'attività svolta e gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce;

- fornire raccomandazioni alle funzioni responsabili per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo e per la modifica delle procedure e misure già applicate, se del caso;
- formulare proposte di adeguamento e di aggiornamento del Modello all'organo dirigente (Amministratori o, nel caso sia istituita la figura, al Direttore Generale) con particolare riguardo alle modifiche ed integrazioni necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o significative variazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività aziendale e/o di modifiche normative, nonché verificare l'attuazione delle proposte formulate e la loro funzionalità;
- segnalare al management o all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla società Welcome Srl;
- monitorare le norme di legge rilevanti ai fini dell'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione all'attività aziendale.

8.3 POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di poter svolgere al meglio i propri compiti, nonché quale segno tangibile dell'autonomia e dell'indipendenza, l'Organismo di Vigilanza della società:

- accedere a tutta la documentazione rilevante al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello e richiedere a chi di competenza le informazioni rilevanti allo stesso fine;
- effettuare, senza preavviso, nell'ambito delle aree a rischio, controlli sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti.

Inoltre, le attività dell'Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendale, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico del Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque il Consiglio di Amministrazione, soggetto che adotta il Modello, pertanto responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello stesso.

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all'Organismo di Vigilanza, lo stesso dispone di adeguate risorse finanziarie ed ha facoltà di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio delle strutture aziendali interne e, nel caso, del supporto di consulenti esterni in ossequio alle applicabili procedure aziendali.

La disciplina del funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza viene demandata allo stesso Organismo, il quale potrà quindi definire – con apposito regolamento – gli aspetti relativi allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ivi incluse la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi e così via.

8.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti dello stesso, peraltro espressamente previsti dall'art. 6 comma 2 let. d, del D.lgs. 231/2001 che, in materia, dispone che *l'Organismo deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del modello. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.* In coerenza con la richiamata disposizione legislativa, le funzioni aziendali a rischio reato della società sono formalmente tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (come, ad esempio, *report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi), nonché le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili;
- ogni informazione ritenuta rilevante ai fini dell'attività di vigilanza, come, a titolo esemplificativo, le informazioni relative a:
 1. decisioni riguardanti la richiesta, l'erogazione e l'utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici;

2. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
3. richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o membri di organi di controllo nei confronti dei quali si procede per reati di cui al D.lgs. 231/2001;
4. eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a persone e/o figure appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
5. notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
6. eventuali scostamenti significativi dal *budget* o anomalie di spesa;
7. eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
8. riscontro di eventuali scostamenti con riferimento al processo di valutazione delle offerte dei fornitori rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati come, ad esempio, il mancato rispetto della soglia minima del costo orario del lavoro;
9. notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti nonché gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
10. eventuali comunicazioni della società di revisione, ove esistente, riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
11. bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
12. comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale (o Sindaco Unico) e della società di revisione, ove presente, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
13. operazioni percepite come “a rischio” (ad esempio: operazioni commerciali con Paesi

considerati “a rischio terrorismo” o Paesi soggetti ad embargo; pagamenti e/o incassi realizzati attraverso operazioni di triangolazione, o Paesi definiti dalla Black List a rischio; ecc.);

14. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;
15. deliberazioni e atti disposti dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Presidente dello stesso, nonché dal Collegio Sindacale (o Sindaco Unico);
16. ogni cambiamento significativo pertinente ai sistemi informativi della società;
17. sviluppo di nuovi servizi e/o nuove soluzioni tecnologiche;
18. ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

In ogni caso, con riferimento al predetto elenco di informazioni, è demandato all'Organismo di Vigilanza il compito di richiedere, se necessario od opportuno, eventuali modifiche ed integrazioni delle informazioni da fornirsi.

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di *reati* all'interno e/o all'esterno della società o a pratiche non in linea con le norme di comportamento ed i principi del Codice Etico sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Tali segnalazioni potranno essere trasmesse, anche in forma anonima, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: odv@welcomeservizi.it o per iscritto all'indirizzo della sede legale della Società, ossia Via Dina Sassoli n. 24 – 47924 Rimini, alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza dovrà garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con i sistemi e i mezzi più appropriati; deve essere inoltre garantita l'immunità dei soggetti che effettuano eventuali segnalazioni, con particolare riguardo ad indebite forme di ritorsione nei loro confronti.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolare e migliorare le attività di pianificazione dei controlli dell'Organismo di Vigilanza e non impongono all'Organismo di Vigilanza una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza stabilire in quali casi attivarsi.

8.5 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'OdV deve relazionare, almeno una volta l'anno al Consiglio di Amministrazione sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

In ogni caso, l'OdV in caso di urgenza può rivolgersi al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati. Gli incontri dell'OdV devono essere, in ogni caso, verbalizzati.

8.6 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La società Welcome Srl è consapevole dell'importanza della diffusione del Modello, della comunicazione al personale e della sua formazione ai fini del corretto ed efficace funzionamento del Modello organizzativo e si impegna a continuare ad implementare la divulgazione dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, adottando le più opportune iniziative per promuoverne e diffonderne la conoscenza, diversificate in relazione al ruolo, responsabilità e compiti.

In particolare, al fine di assicurare la più completa ed ampia diffusione del Modello, del Codice Etico e degli strumenti adottati dall'Ente, i documenti sono resi disponibili al personale dipendente della società, sia tramite strumenti informatici di dotazione dell'azienda, sia tramite strumenti cartacei. A tutti i collaboratori viene, altresì, comunicata l'adozione del Modello e del Codice Etico, nonché, fornite tutte le ulteriori informazioni sul Modello e sul Codice Etico.

Tutti i dipendenti della società sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico e del

Modello (nonché delle relative procedure), ad osservarli ed a contribuire alla loro efficace attuazione. Adeguata comunicazione viene fornita su tutto quanto possa contribuire alla trasparenza dell'attività aziendale (dalle norme di comportamento ai poteri autorizzati, all'organigramma aziendale, alle procedure, ai flussi informativi ecc.). Al fine di garantire l'efficacia del Modello, la comunicazione deve essere capillare, efficace, autorevole, chiara e dettagliata, nonché, periodicamente ripetuta.

L'attività di diffusione, comunicazione e formazione nei confronti dei dipendenti prevede lo svolgimento di un adeguato programma di formazione periodico sulla base di un piano definito, anche con l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza, coadiuvato ed in coordinamento con le funzioni aziendali coinvolte, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, a fondamento del Modello organizzativo e del Codice Etico. Le attività di formazione sono differenziate in funzione del ruolo e della responsabilità delle risorse interessate, prevedendo una formazione con un più elevato grado di approfondimento per i soggetti c.d. "apicali" nonché per quanti operano nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

In particolare, i contenuti delle sessioni formative prevedono una parte relativa ad approfondimenti sul D.lgs. 231/2001 e alla responsabilità amministrativa degli enti (fonti normative, reati, sanzioni a carico delle persone fisiche e delle società) ed una parte specifica sui principi e le regole del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

L'adozione del Modello è altresì comunicata e diffusa a tutti i soggetti esterni con i quali la società Welcome Srl intrattiene rapporti, tra cui, tra gli altri, le società con le quali collabora, i fornitori, i partner, i collaboratori, i distributori, gli agenti, i consulenti, ecc. L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte di tutti i soggetti, interni ed esterni (questi ultimi per quanto applicabile), al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello risulta da idonea documentazione, quali – ad esempio – dichiarazioni di conoscenza e di adesione al Modello o specifiche clausole contrattuali. Idonea documentazione viene altresì predisposta in relazione agli incontri di informazione, formazione ed aggiornamento.

L'ente non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello organizzativo (quest'ultimo limitatamente agli eventuali aspetti, di volta in volta, applicabili).

9 SISTEMA DISCIPLINARE

9.1 FINALITÀ DEL SISTEMA DISCIPLINARE

La società Welcome Srl considera essenziale il rispetto e la relativa applicazione del Modello organizzativo e del Codice Etico. In ragione di ciò, in caso di mancato rispetto del Modello Organizzativo adottato, oltre i principi sanciti dalla disciplina, si riconduce al quadro sanzionatorio previsto dal contratto collettivo di riferimento.

L'Ente ha deciso, altresì, di introdurre un apposito documento denominato “*Sistema Disciplinare*” che è protocollo e parte integrante del presente Modello. Di seguito sono riepilogati gli aspetti salienti, mentre si rimanda al separato documento per il dettaglio.

In ogni caso, deve essere precisato che l'avvio del procedimento disciplinare e dell'eventuale applicazione da parte della società delle sanzioni disciplinari, ivi previste, prescinde dalla pendenza di un procedimento penale a carico del destinatario.

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del Modello Organizzativo potrà essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell'interesse o a vantaggio della Società. Sono altresì sanzionati i tentativi e, in particolare, gli atti od omissioni in modo non equivoco diretti a violare le norme e le regole stabilite dall'Ente, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per qualsivoglia motivo.

9.2 LA STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Pur rimandando al relativo documento per il dettaglio, il Sistema Disciplinare della società Welcome Srl si articola in diverse aree nelle quali sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste ossia gli Amministratori, i Sindaci ed i Revisori (ove presenti); gli altri soggetti in posizione apicale; i dipendenti e i terzi destinatari.

Inoltre, sono indicate le condotte potenzialmente rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni, ossia:

1. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "strumentali" identificate nel Modello, e sempre che non ricorrano condizioni previste da Codice e Etico o da altre discipline interne o esterne alla Società;
2. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività "sensibili" di cui alle aree "a rischio reato" identificate nella Parte Speciale del Modello, e sempre che non ricorrano condizioni previste da Codice e Etico o da altre discipline interne o esterne afferenti la Società;
3. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel D.lgs. 231/2001;
4. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità alla Società.

Inoltre nel "Sistema Disciplinare", sono indicate, con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello.

Sebbene già previsto dai contratti collettivi e/o di categoria, nel "Sistema Disciplinare" si ravvisa l'opportunità di regolare il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase delle controdeduzioni;
- la fase di determinazione e di successiva applicazione della eventuale sanzione.

Il Sistema Disciplinare è reso disponibile ed accessibile a tutti atteso che deve esserne garantita la completa conoscenza da parte di tutti i Destinatari. Per i Terzi Destinatari lo stesso è disponibile previa richiesta.

MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE SPECIALE

Sezioni I-XI

10 PARTE SPECIALE - SEZIONI I - XI

La presente parte speciale è composta da XI diverse Sezioni che evidenziano i reati presupposto di interesse e le relative ipotesi di violazione riconducibili a condotte che rilevano ai fini della responsabilità dell'Ente. Sono, altresì, individuate le aree di rischio e talune condotte da tenere al fine di ridurre sensibilmente la possibilità del verificarsi dei relativi reati presupposto.

11 SEZIONE I – REATI DI CRIMINALITA' E CONTRO LA PA

11.1 I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati contro la Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, PA), sono regolamentati nel Libro II Titolo II del Codice Penale attualmente vigente, rubricato “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”. In tale ambito, il legislatore ha inteso disciplinare tutte le tipologie di reato che recano offesa allo Stato, inteso come soggetto unitariamente interessato alla conservazione della propria personalità.

Pertanto, il codice prevede e punisce tutti i comportamenti criminosi volti a ledere gli elementi essenziali della fisionomia costituzionale dell'ordinamento, tra i quali il territorio, le istituzioni, i diritti e le libertà fondamentali, l'esercizio della giustizia e, ovviamente, la legalità dell'amministrazione.

Altresì, i reati di criminalità organizzata sono regolamentati nel Libro II – Titolo V del Codice Penale vigente, rubricato “Dei delitti contro l'ordine pubblico”. L'individuazione del bene giuridico tutelato dal titolo in esame, attesa la genericità della nozione “ordine pubblico”, è di difficile interpretazione, ed in ogni caso sono due le accezioni che vengono prevalentemente assegnate a tale nozione:

- quella di ordine pubblico in senso materiale, quale situazione di pacifica convivenza, pubblica tranquillità e sicurezza collettiva;
- quella di ordine pubblico in senso ideale o normativo, quale insieme dei principi e istituzioni fondamentali alla base di un determinato ordinamento giuridico.

La Corte Costituzionale, con sent. 8 luglio 1971, n. 168, aveva invero dato una definizione di ordine pubblico che, in via intermedia tra le due tesi proposte, veniva qualificato come l'insieme dei principi fondamentali che riassumono l'ordine legale di una convivenza sociale ispirata ai valori costituzionali.

Per definire la portata dei reati in esame e del loro reale disvalore sociale che la norma incriminatrice intende contrastare, è necessario, in via preliminare, circoscrivere la nozione di Pubblica Amministrazione nell'ordinamento dello Stato che, sulla base di un'interpretazione comunemente accettata in dottrina, comprende tutte le pubbliche funzioni imputabili allo Stato, ovvero il complesso di attività esercitata dagli e tramite gli Uffici Pubblici, gli Enti pubblici, i dipartimenti ed Enti autonomi, uffici giudiziari, i servizi postali, le Aziende Autonome di Stato e – per definizione – l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, nonché, tutte le società e le agenzie che svolgono funzioni pubbliche.

La disciplina assume che la PA svolga un servizio nell'interesse generale della collettività con pubblici funzionari chiamati a rispondere degli atti lesivi dei diritti dei cittadini in caso di violazione dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza richiamati nelle norme.

La selezione dei reati contro la PA, ipotizzabili, e per i quali si è ritenuto di dare contezza nella presente parte sono di seguito elencati:

- Art. 316 bis - Malversazione di erogazioni pubbliche
- Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- Art. 353 - Turbata libertà degli incanti
- Art. 353 bis - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Art. 356 - Frode nelle pubbliche Forniture
- Art. 640 - Truffa
- Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640 ter - Frode informatica
- Art. 314 - Peculato
- Art. 314 bis - Indebita destinazione di denaro o cose mobili
- Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 317 - Concussione
- Art. 317 bis - Pene accessorie
- Art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319 bis - Circostanze aggravanti
- Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 - Pene per il corruttore
- Art. 322 - Istigazione alla corruzione
- Art. 322 bis - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite
- Art. 491 bis - Documenti informatici
- Art. 615 ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617 quinquies - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 629 - Estorsione
- Art. 635 bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635 ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico
- Art. 635 quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635 quater 1 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Art. 635 quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse
- Art. 640 quinquies - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
- Art. 416 - Associazione per delinquere
- Art. 416 bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 416 ter - Scambio elettorale politico-mafioso
- Art. 630 - Sequestro di persona a scopo di estorsione

Gli articoli 24, 24 bis, 24 ter e 25 del D.lgs. 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi, anche trasversalmente, nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e la Pubblica Amministrazione.

Come anticipato, il Decreto non fornisce la definizione di Pubblica Amministrazione, ma se ne può trarre la delimitazione dalla dottrina e dalla giurisprudenza, assumendo che la PA sia costituita dallo Stato e da tutti gli Enti, anche di diritto privato, che svolgano funzioni e curano interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico.

Nell'ambito delle persone fisiche che agiscono nella PA, assumono particolare rilevanza (in particolare la fattispecie dei reati considerati dall'art. 25 D.lgs. 231/2001), le figure del Pubblico ufficiale e dell'incaricato di Pubblico servizio.

A norma dell'art. 357, comma 1 cp, infatti, *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*. Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono puntualmente individuati nel nostro ordinamento, inoltre, il secondo comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa; a tal fine, precisa che *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 cp come *“coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”*, con ciò dovendosi intendere *“un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*. Tali previsioni pongono le società di diritto privato, che svolgono attività e intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, alla stregua dell'incaricato di Pubblico Servizio, in particolare quando il personale delle società incaricate eroga le prestazioni di servizio sostituendosi alla PA, su mandato di quest'ultima, e quindi opera per nome e per conto della PA se non addirittura collaborando con dipendenti della stessa PA per realizzare il servizio.

Pertanto è opportuno indicare i limiti entro i quali tale operatività fonda il rapporto giuridico alla stregua di una funzione di pubblica utilità.

Il primo (di c.d. “*delimitazione esterna*”) è fondato sulla possibilità di rinvenire norme di diritto pubblico ed atti autoritativi che disciplinino l’attività svolta in concreto dal soggetto, ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo (di c.d. “*delimitazione interna*”) si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) ed opera, dunque, una differenziazione, nell’ambito dell’area pubblicistica, tra la pubblica funzione ed il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita altresì (verso il basso) la figura dell’incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d’ordine o puramente materiali.

11.2 I REATI DI CUI ALL’ART. 24, 24 BIS E 24 TER D.LGS. 231/2001

L’art. 24 del Decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall’essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero dell’Unione Europea.

L’art. 24 bis del Decreto definisce i delitti informatici e il trattamento illecito di dati che può manifestarsi all’interno dell’Ente, sia nei rapporti tra privati che con la Pubblica Amministrazione.

L’art. 24 ter del Decreto evidenzia i reati presupposto connessi ai delitti di criminalità organizzata che incidono nel modello organizzativo in relazione alla responsabilità amministrativa dell’Ente.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell’ente comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l’ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso all’ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati - e purché ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 - è prevista, nei confronti dell'ente, l'applicazione delle sole sanzioni interdittive, consistenti nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell'art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e le interdittive irrogate all'Ente sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità dell'ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Il novero dei reati presupposto, contemplati dal Codice Penale e ricompresi nelle fattispecie di responsabilità amministrativa ipotizzata per l'Ente, è il seguente:

- Art. 314 bis - Indebita destinazione di denaro o cose mobili

“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”.

La disciplina è stata introdotta dall'articolo inserito dall'art. 9, comma 1, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, a decorrere dal 5 luglio 2024. Successivamente, il presente articolo è stato modificato dal medesimo art. 9, comma 1, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, a decorrere dal 10 agosto 2024.

- Art. 316 bis - Malversazione di erogazioni pubbliche

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Il soggetto attivo è descritto come “chiunque estraneo alla pubblica amministrazione”. Tale deve considerarsi non necessariamente colui che sia privo della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, bensì colui che sia estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione e, più precisamente, non sia legato da alcun rapporto di dipendenza con l'ente pubblico erogatore del finanziamento.

Il presupposto del reato è costituito dall'avvenuto ottenimento, da parte del soggetto attivo, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti, destinati alle particolari finalità considerate dalla norma (favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse). Le erogazioni possono provenire dallo Stato, da altro ente pubblico, ovvero dalle Comunità europee.

Per contributi si deve intendere la partecipazione pubblica alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi; per sovvenzioni, le erogazioni in denaro a fondo perduto, effettuate in un'unica soluzione ovvero con carattere di periodicità; per finanziamenti, gli atti negoziali a contenuto creditizio caratterizzati da una minore onerosità per il beneficiario, dovuta all'intervento dello Stato o di altro ente pubblico in vista del particolare vincolo di destinazione delle somme (ad es., mutui agevolati, crediti di imposta, ecc.).

La condotta ha natura omissiva e consiste nella mancata destinazione delle somme erogate alle finalità di pubblico interesse, in vista delle quali l'erogazione è stata effettuata. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato è a dolo generico, consistente nella rappresentazione e volizione di non attribuire alle somme ottenute una destinazione conforme a quella predeterminata.

- Art. 316 ter – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

La fattispecie ha un ambito di applicazione limitato: in virtù della clausola di consunzione inserita in apertura della norma, infatti, questa non si applica qualora il fatto costituisca il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p., vedi infra).

Soggetto attivo può essere “chiunque” si tratta, pertanto, di un reato che può essere commesso da tutti.

Per quanto riguarda la condotta incriminata, la norma sanziona l’indebito conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati od altre erogazioni, mediante due modalità tipiche, l’una commissiva, l’altra omissiva.

La prima consiste nell’utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Va evidenziato che, rispetto al documento, la falsità può assumere due forme: la falsità materiale, qualora il documento sia contraffatto, cioè provenga da un soggetto diverso da quello apparente, o alterato, ossia modificato dopo la sua definitiva formazione; la falsità ideologica, ove il documento non sia veridico, contenendo attestazioni non conformi al vero. Riguardo alle

dichiarazioni, come è chiaro, l'unica falsità che può rilevare è quella relativa alla non veridicità del loro contenuto.

La seconda modalità di condotta si configura qualora l'agente ometta informazioni dovute, cioè quelle che egli è tenuto a fornire conformemente alle norme procedurali che disciplinano l'erogazione del contributo.

L'oggetto materiale è costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, vedasi l'art. 316 bis).

L'elemento soggettivo (dolo generico) è integrato dalla rappresentazione e volizione di conseguire le erogazioni mediante le due modalità tipiche descritte.

Il secondo comma della disposizione prevede una clausola di esiguità, che vale ad escludere l'illiceità penale del fatto, qualora la frode abbia ad oggetto una somma pari o inferiore ad euro 3.999; in questa ipotesi, sussistendo per l'autore un mero illecito amministrativo, è da escludere la responsabilità amministrativa dell'ente.

- Art. 314 - Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

La particolare fattispecie rientra nel catalogo dei reati presupposto richiamati dall'art. 25 D.lgs. 231/2001 (introdotto dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3 e, successivamente, così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e dall'art. 9, comma 2-ter, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112) pertanto è stato ricompreso nel catalogo dei reati presupposto in quanto il soggetto attivo è *“l'incaricato di pubblico servizio”* che nel particolare contesto dell'affidamento di un servizio da parte della PA, tramite bando di gara, mediante licitazione privata o direttamente,

può consentire di rilevare ipotesi di condotte illecite autonome o in concorso con un pubblico ufficiale a beneficio dell'Ente che sicuramente rilevano ai fini della responsabilità amministrativa solidale. In ogni caso, è richiamata la fattispecie dall'art. 322 bis cp già coinvolto come reato presupposto dall'art. 25 D.lgs. 231/2001.

- Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

- Art. 317 - Concussione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ed in relazione alla condotta sanzionata dà luogo a due forme di concussione, quella per costrizione e quella per induzione. La prima (detta anche esplicita) implica una coazione psichica, realizzata mediante la prospettazione di una azione lesiva ingiusta nei confronti della vittima, che tuttavia resta libera di aderire alla richiesta o di subire eventualmente il male minacciato. La seconda (detta anche implicita) consiste in qualunque comportamento (di inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo) che abbia l'effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute.

Entrambe le condotte devono, tuttavia, essere poste in essere mediante abuso della qualità o dei poteri.

Per abuso della qualità si intende la strumentalizzazione della qualifica soggettiva da parte dell'agente, senza che vi sia alcun esercizio di poteri; l'abuso dei poteri consiste nell'esercizio del potere per uno scopo diverso da quello in vista del quale gli è stato conferito, cioè in un distorto esercizio delle attribuzioni dell'ufficio. È altresì necessario che, a seguito della costrizione o dell'induzione, il soggetto concusso si determini a dare o promettere indebitamente, all'agente o ad un terzo, denaro o altra utilità: ciò costituisce l'evento del reato. La promessa o la dazione devono essere indebite, cioè non dovute al pubblico funzionario, in base alla legge o per consuetudine, in relazione al suo ufficio.

Oggetto della dazione o della promessa, oltre al denaro, può essere anche un'altra utilità, intesa come qualsiasi prestazione (di dare o di fare) che possa rappresentare un vantaggio (materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale) per la persona.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, che richiede la rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del "fatto" di reato.

Va sottolineato che ai fini della consumazione è sufficiente la promessa: la successiva dazione costituisce, dunque, un *post factum* non autonomamente punibile.

- Art. 317 bis - Pene accessorie

"La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni".

- Art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

- Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

- Art 319 bis – Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Si tratta di una circostanza aggravante speciale, applicabile alla corruzione propria sia antecedente che susseguente, per la cui configurazione non è necessario che la stipulazione di contratti si verifichi, essendo sufficiente che essa sia l'oggetto dell'accordo corruttivo.

In base al doppio rinvio, operato dall'art. 320 e dall'art. 319 bis all'art. 319, si ritiene che essa sia applicabile anche all'incaricato di un pubblico servizio.

- Art. 319 ter – Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 (corruzione impropria) e 319 (corruzione propria). In questa ipotesi, tuttavia, soggetto attivo, accanto al privato, può essere il solo pubblico ufficiale (poiché l’art. 320 non richiama anche l’art. 319 ter).

Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale; è sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari.

È opportuno evidenziare come, proprio da tale previsione si può affermare la configurabilità della corruzione in atti giudiziari solo nella forma antecedente; pertanto qualora la promessa o la dazione avvengano successivamente al compimento dell’atto, il fatto rientrerebbe all’interno dell’art. 319 c.p.; Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l’ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

- Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

Si tratta, come precisato nel commento all'art. 317 che disciplina i casi di corruzione per costrizione, di una delle forme di corruzione nei rapporti con la pubblica amministrazione. La corruzione per induzione di cui all'art 319 quater in questione (detta anche implicita) consiste in qualunque comportamento (di inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo) che abbia l'effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute.

Anche questa deve essere posta in essere mediante abuso della qualità o dei poteri. Per le ulteriori precisazioni in ordine ai requisiti soggettivi ed oggettivi ed alle condizioni e modalità, si veda quanto specificato nel citato commento all'art. 317.

- Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

- Art. 321 - Pene per il corruttore

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto lo scambio illecito dell'attività del soggetto qualificato. Per quanto riguarda i reati di corruzione in atti

giudiziari, in particolare, è da tenere presente che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (si veda Sez. Un. n. 15208 del 25 febbraio 2010), questi non sono limitati alle condotte di chi eserciti funzioni giudiziarie, ma si estendono a qualsiasi atto funzionale ad un procedimento giudiziario, indipendentemente dal soggetto che lo pone in essere o dalla sua qualificazione soggettiva.

All'interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

- in primo luogo si distingue tra corruzione passiva, che riguarda il fatto dell'*intraneus* (soggetto qualificato) che riceve indebitamente quanto non dovuto o ne accetta la promessa, e corruzione attiva, che riguarda il fatto dell'*extraneus* (soggetto privato) il quale dà il denaro o l'utilità ovvero li promette;
- a seconda, poi, che lo scambio illecito abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero un atto non conforme ai doveri d'ufficio, si parla, rispettivamente, di corruzione propria (art. 319) e di corruzione impropria (art. 318);
- ancora, la corruzione viene distinta in rapporto al momento del *pactum sceleris*: se esso interviene prima del compimento dell'atto si ha la corruzione antecedente; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell'atto, si ha la corruzione susseguente.

La corruzione costituisce il cosiddetto "reato proprio a concorso necessario", che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l'incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320).

In virtù dell'art. 321, la responsabilità è estesa al soggetto privato, tranne che nell'ipotesi di c.d. corruzione impropria susseguente (art. 318, 2° comma, c.p.).

La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o altra utilità.

Va sottolineato che, per la corruzione impropria, l'art. 318, qualificando il denaro e l'utilità come "retribuzione" (non dovuta), richiede espressamente che tra le due prestazioni sussista un

rapporto di proporzione; pertanto il reato non può configurarsi nei casi di piccoli doni o di omaggi di modesto valore. In via interpretativa, si ritiene che ciò valga anche rispetto alla corruzione propria (art. 319).

Oggetto dell'accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Nella corruzione propria (art. 319), la condotta deve essere compiuta *“per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio”*. L'atto contrario ai doveri d'ufficio va individuato avendo riguardo al mancato rispetto da parte del pubblico funzionario, nell'emanazione dell'atto, delle regole che ineriscono all'uso del potere discrezionale; con la conseguenza che la contrarietà ai doveri di ufficio si traduce anche nella illegittimità dell'atto sotto il profilo del diritto amministrativo.

Nella corruzione impropria (art. 318) il soggetto qualificato deve ricevere la retribuzione o la sua promessa per compiere un atto dell'ufficio ovvero ricevere la sola retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto; l'atto dell'ufficio è un atto conforme ai doveri funzionali, posto in essere nel pieno rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, bisogna distinguere a seconda che la corruzione (propria o impropria) sia antecedente o susseguente: mentre nella seconda il dolo è generico (consistente nella rappresentazione e violazione del fatto), rispetto alla prima si prevede altresì un dolo specifico, richiedendosi che il soggetto agisca al fine di compiere, omettere o ritardare l'atto. Il reato di corruzione, come si è detto, può coinvolgere, oltre al materiale esecutore, il pubblico ufficiale nonché chi ponga in essere atti formali rilevanti per la commissione del reato

- Art. 322 - Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi

doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Questa disposizione comprende come fattispecie delittuose autonome quattro figure che costituiscono, nella sostanza, ipotesi di tentativo di corruzione antecedente. Pertanto da tale configurazione deriva l'inapplicabilità dell'art. 26 del D.lgs. 231/2001.

Il 1° ed il 2° comma prevedono due ipotesi di istigazione alla corruzione passiva, rispettivamente impropria e propria, la cui condotta è posta in essere dal privato e consiste nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità, fatta al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri.

Relativamente all'offerta ed alla promessa, è necessario che queste siano caratterizzate da effettività, serietà e idoneità alla realizzazione dello scopo: siano, cioè, tali da indurre il destinatario al compimento, ritardo o omissione dell'atto.

Il 3° e 4° comma configurano ipotesi di istigazione alla corruzione attiva, impropria e propria, che si realizzano allorché sia il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio (corruzione impropria) ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri (corruzione propria). Anche la sollecitazione deve essere seria ed idonea a determinare il comportamento del privato. L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico; questo consiste, per il privato, nello scopo di indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o ritardare l'atto, per il soggetto qualificato nella finalità di compiere, omettere o ritardare l'atto medesimo.

- Art. 322 bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.*
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione.*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Questa disposizione rende applicabili alcune delle fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione tra cui, la concussione, la corruzione propria e impropria, la corruzione in atti giudiziari e l'istigazione alla corruzione, ai membri degli organi delle Comunità europee, ai funzionari o agenti delle Comunità europee e ai soggetti ad essi assimilati, a coloro che nell'ambito di Stati appartenenti all'Unione europea svolgano funzioni o attività corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio.

Art. 346 bis – Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai

doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

- Art. 353 - Turbata libertà degli incanti

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534c.p.c., 576-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà".

La fattispecie di cui all'art. 353 e 353 bis cp ha una connotazione delicata e complessa in quanto il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), efficace dal 1 luglio 2023, contempla la condanna con sentenza definitiva (o decreto penale irrevocabile) per il reato di turbativa d'asta (anche nella forma tentata) fra le cause di esclusione automatica da una procedura di gara.

In particolare, l'articolo 94, comma 1, lettera b) del Codice ("Cause di esclusione automatica") prevede che "È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: [...] b) delitti, consumati o tentati, di cui, tra gli altri, l'art. 353 (turbata libertà degli incanti) del codice penale".

esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: [...] b) delitti, consumati o tentati, di cui, tra gli altri, l'art. 353 (turbata libertà degli incanti) del codice penale".

Ricordiamo che tra le cause d'esclusione automatiche previste dal Codice degli appalti, un'importante novità è rappresentata dal fatto che, tra i soggetti nei confronti dei quali rilevano

determinati provvedimenti è stato inserito anche “l’operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” (art. 94 comma 3, lett. a). Oltre ciò, il comma 5° del medesimo art. 94, prevede che “Sono altresì esclusi a) l’operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

A tale riguardo, desta allora grande interesse per le imprese anche la novità introdotta dall’ art. 6-ter, lett. a) del DDL n. 897 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 105/2023 che, ampliando l’art. 24 del D.lgs. 231/2001, ha aggiunto al già corposo catalogo dei reati contro la pubblica amministrazione anche la turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) ut supra.

Ciò significa che, laddove un soggetto apicale o sottoposto di un ente commetta il reato di turbata libertà degli incanti nell’interesse o a vantaggio dell’ente in assenza di un modello organizzativo di gestione e controllo efficace ai sensi del D.lgs. 231/2001, l’ente non solo potrà essere destinatario delle sanzioni o misure interdittive previste da tale decreto, ma potrà anche essere automaticamente escluso dalla gara.

Il’interesse o a vantaggio dell’ente in assenza di un modello organizzativo di gestione e controllo efficace ai sensi del D.lgs. 231/2001, l’ente non solo potrà essere destinatario delle sanzioni o misure interdittive previste da tale decreto, ma potrà anche essere automaticamente escluso dalla gara.

Le forme di manifestazione della condotta delittuosa possono configurarsi in:

- violenza o minaccia;
- doni, promesse, attività di beneficenza a favore dell’ente pubblico, sostegno alla formazione/ricerca collusioni o altri mezzi fraudolenti (es. offerte di comodo, mancata presentazione delle offerte, spartizione del mercato).

Ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 231/2001, poi, tale reato, se configurato nell’interesse o a vantaggio dell’ente, può comportare una sanzione pecuniaria fino a seicento quote (in caso di profitto o danno di rilevante entità) oltre che l’applicazione di sanzioni interdittive particolarmente gravose,

quali il divieto di contrattare con la P.A, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o la revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le azioni da porre in essere devono riguardare le aree maggiormente a rischio di commissione del reato presupposto e provvedere all'aggiornamento dei protocolli di gestione e controllo. Alcune delle aree che possono ritenersi maggiormente a rischio nei rapporti con le PP.AA. riguardano in particolar modo:

- gli appalti pubblici;
- i finanziamenti pubblici;
- l'erogazione di prestazioni per conto del SSN;
- il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici.

Al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di cui al 353 c.p., potrebbe inoltre essere opportuno per gli Enti:

- dotarsi di specifiche procedure interne volte a disciplinare la gestione delle gare (dall'individuazione del bando, alla scelta di partecipare, alla redazione dell'offerta economica e commerciale);
- verificare la segregazione delle funzioni coinvolte nelle fasi di progettazione e gestione delle gare ed individuare i soggetti che possono trattenere rapporti con i rappresentanti della P.A (verifica deleghe, assenza conflitti di interesse);. nel contesto delle gare;
- individuare un Ufficio gare;
- verificare la correttezza, veridicità e completezza della documentazione che si intende trasmettere in sede di gara;
- tracciare le ragioni che spingono l'azienda a non partecipare alla gara, soprattutto in caso di gara ad invito;
- verificare/adottare una procedura di gestione delle regalie/omaggi/beneficenza.

Verificare che gli eventuali presidi già in essere siano idonei e, in caso negativo, procedere alla loro implementazione.

- Art. 353 bis - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

L'art. 353 bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) è stata introdotta dal legislatore al dichiarato scopo di prevedere espressamente la rilevanza penale delle condotte di turbamento (specificamente indicate) anche alla fase precedente la gara, preso atto che parte della giurisprudenza si andava apparentemente assestando nel senso di negare la rilevanza delle stesse, pur in termini di mero tentativo, in assenza del presupposto della gara. La norma quindi, prevede, che salvo che il fatto costituisca fatto più grave, abbia autonoma rilevanza penale la condotta di chiunque, alternativamente con violenza minaccia doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando ovvero di altro atto equipollente, al fine di condizionarne le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

vamente con violenza minaccia doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando ovvero di altro atto equipollente, al fine di condizionarne le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

amente con violenza minaccia doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando ovvero di altro atto equipollente, al fine di condizionarne le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

E' evidente che vi è comunque un parallelismo tra le due fattispecie.

A differenza di quanto previsto dall'art. 353 c.p., in cui l'evento naturalistico del reato è costituito in via alternativa dall'impedimento della gara o dal suo turbamento, infatti, l'art. 353-bis c.p., fa

riferimento esclusivamente al turbamento del procedimento amministrativo, che deve essere realizzato con una condotta finalizzata a inquinare il contenuto del bando – o di un altro atto a questo equipollente – e, quindi, a condizionare le modalità di scelta del contraente.

La norma incriminatrice richiede, dunque, sul piano della tipicità un'azione finalizzata ad inquinare il contenuto di un atto che detta i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione, nonché ogni altra informazione necessaria a tale scopo. La condotta perturbatrice deve quindi riguardare un procedimento amministrativo funzionale ad una "gara" e, dunque, del bando, ovvero di un atto che ponga le regole, le modalità di accesso, i criteri di selezione, che disciplini il modo con cui compiere una comparazione valutativa tra più soggetti o di un atto che assolva la stessa funzione del bando.

comparazione valutativa tra più soggetti o di un atto che assolva la stessa funzione del bando.

stessa funzione del bando.

Ne discende che la condotta di turbamento, per assumere rilievo ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 353-bis c.p., deve innestarsi ed intervenire in un procedimento amministrativo che contempli una qualsiasi procedura selettiva, la pubblicazione di un bando o di un atto che abbia la stessa funzione.

Si può considerare integrato il reato di cui all' art 353 c.p. quando:

- l'art. 353 c.p. presuppone come requisito rivelatore l'esistenza di un "bando di gara pubblica" (quindi di un bando o atto equipollente che l'abbia formalmente indetta determinandone l'ambito specifico);
- l'art. 353-bis c.p. invece, presuppone l'esistenza di un "procedimento amministrativo" diretto a stabilire il contenuto del bando o dell'atto equipollente.

Vi sono pertanto due presupposti, la "gara" da una parte, il "procedimento amministrativo" dall'altra parte, in mancanza dei quali le condotte in ipotesi consumate, pur quando in sé corrispondenti alle tipologie indicate nelle due norme, non assumono rilevanza penale autonoma,

in relazione a queste due fattispecie, potendo, invece rilevare l'esistenza di diversi reati come, ad esempio, quello associativo o alcuno di quelli di corruzione.

- Art. 640 - Truffa

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) (7).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7”.

Soggetto attivo può essere “chiunque”. Il fatto consiste nell'indurre in errore taluno, mediante l'uso di artifici (trasfigurazione della realtà, attuata simulando ciò che non esiste o nascondendo ciò che esiste) o di raggiri (discorso o ragionamento volto a creare un falso convincimento nel destinatario). È altresì necessario che, a seguito dell'errore, la persona ingannata compia un atto di disposizione patrimoniale, da cui consegua un profitto ingiusto per l'autore del reato o per un terzo ed un danno per il soggetto passivo (vittima).

L'elemento soggettivo consiste nella rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma (dolo generico). Va evidenziato che, ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, l'ipotesi di reato considerata dal Decreto è solo quella aggravata, prevista dal comma 2, n. 1 della disposizione, configurabile laddove il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico; irrilevante sembra, invece, l'altra ipotesi relativa al caso in cui il fatto sia commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

- Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Nonostante la rubrica della norma, si discute se si tratti di un reato autonomo ovvero di una circostanza aggravante del reato previsto all’art. 640, da cui diverge soltanto per ciò che concerne l’oggetto materiale della frode, costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni vedasi l’art. 316 bis).

Per l’analisi degli elementi strutturali del reato si riconduce all’art. 640.

- Art. 640 ter - Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7”.

Il reato può essere commesso da “chiunque”, e consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta: a) l’alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi; b) l’intervento, attuato senza diritto (cioè, da chi non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: questa previsione è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell’input, del programma, o dell’output del sistema.

Il dolo richiesto è un dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Va sottolineato che l’art. 24 del Decreto limita la responsabilità amministrativa dell’ente alle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

- Art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture

“Chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell’articolo precedente.

Il reato può essere commesso da chiunque abbia rapporti con PA e in violazione alla disciplina di cui all’art. 355 cp (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture), non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio”.

- **Art. 491 bis - Documenti informatici**

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

- **Art. 615 ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni ⁽⁴⁾. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

- **Art. 617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la

reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso : 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; [3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".

Disciplina introdotta dall'articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547, che modifica ed integra le norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. Comma così modificato dall'art. 19, comma 5, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022. Alinea così modificato dall'art. 19, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022, e, successivamente, dall'art. 16, comma 1, lett. f), n. 1), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024. (4) Numero così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. f), n. 2), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024. Numero così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. f), n. 3), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024. Numero abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. f), n. 4), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.

- **Art. 617 quinquies - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un

sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni".

Disciplina introdotta dall'articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547, che modifica ed integra le norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica. Rubrica così sostituita dall'art. 19, comma 6, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022. Comma così modificato dall'art. 19, comma 6, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022. Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. g), n. 1), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024. Comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. g), n. 2), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.

- Art. 629 - Estorsione

"Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628. Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità".

- Art. 635 bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.

- Art. 635 ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l’inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)”.

- Art. 635 quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o

ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”

- **Art. 635 quater 1 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma”.

Disciplina introdotta dall'articolo inserito dall'art. 16, comma 1, lett. q), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.

- **Art. 635 quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento

è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)".

Disciplina introdotta dall'articolo aggiunto dall'art. 5, L. 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. r), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.

- Art. 640 quinquies - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".

Per quanto concerne l'art. 24 ter del D.lgs. 231/2001 i reati presupposto integrati afferiscono ai delitti di criminalità organizzata ed in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché, in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del

codice di procedura penale, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dal D.lgs. 231/2001. Ed in particolare per le seguenti fattispecie criminose:

- **Art. 630 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione**

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall’articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

Per la specifica fattispecie di cui all’art. 630 c.p. si è espressa la Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo 2012, n. 68, dichiarando l’illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura,

la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità."

- Art. 416 - Associazione per delinquere

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

- Art. 416 bis - Associazione di tipo mafioso

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di

attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (5) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (6), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

- Art. 416 bis 1 Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose

"Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici

a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma. Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio".

- Art. 416 ter - Scambio elettorale politico-mafioso

"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".

11.3 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 D.LGS. 231/2001

L'art. 25 del Decreto contiene un secondo elenco di reati, che prendono in esame alcune delle fattispecie codicistiche poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse. In particolare:

1. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 e 321) e istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio (art. 322, 1° e 3° comma) e per il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis) è prevista l'applicazione all'ente della sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote (con esclusione, dunque, delle sanzioni interdittive); ciò

- vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis; La medesima evidenza si manifesta, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314-bis e 316.
2. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, 1° comma e 321), istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, 2° e 4° comma), è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis. Inoltre, e sempre che ricorrano le condizioni indicate all' art. 13 del Decreto, si prevede l'applicazione, per una durata non inferiore ad un anno, delle sanzioni interdittive consistenti nella interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.
 3. in relazione alla commissione dei delitti di concussione (art. 317), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravato ai sensi dell'art. 319 bis quando dal fatto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari aggravata (artt. 319 ter, comma 2° e 321), è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis; anche in queste ipotesi si prevede l'applicazione di sanzioni interdittive.
 4. con l'art.1 comma 77 della Legge 190/2012, modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e, successivamente, così modificata dall'art. 9, comma 2-ter, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112 nella rubrica dopo la parola "concussione" sono inserite le parole "induzione indebita a dare o promettere utilità"; il testo dell'articolo inoltre prevede che al reato di corruzione sia parificato anche il comportamento preliminare di richiesta o promessa di utilità per lo svolgimento di attività proprie del Pubblico Ufficiale.

5. sempre per effetto dell'art. 1 comma 77 della Legge 190/2012, modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e, successivamente, così modificata dall'art. 9, comma 2-ter, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, è introdotto, fra i reati presupposto, anche lo specifico reato di "indebita induzione a dare o promettere utilità".
6. la lettera b) del comma 77 dell'art. 1 della Legge 190/2012 introduce ancora fra i reati presupposto il reato di corruzione fra privati, circoscritto, peraltro, all'ipotesi in cui gli amministratori o i Dirigenti degli Enti privati preposti alla redazione dei documenti contabili societari compiono, per conseguire utilità, atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà.

Ancora, va ricordata la previsione contenuta nell'art. 26 del Decreto, per il quale la commissione nella forma tentata di uno dei delitti su indicati comporta la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive da irrogarsi nei confronti dell'ente; inoltre, la sua responsabilità è esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le fattispecie considerate dall'art. 25, riconducibili, pur nella diversità delle ipotesi, al binomio concussione/corruzione, sono tutte costruite come reati cosiddetti "propri", che richiedono cioè la titolarità, in capo all'agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Appare, quindi, necessario preliminarmente richiamare la disciplina di tali qualifiche pubblicistiche dettata, "agli effetti della legge penale", dagli artt. 357 e 358 c.p.; al riguardo si richiamano le considerazioni esposte al precedente paragrafo.

11.4 AREE DI RISCHIO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'Ente, in relazione ai servizi svolti per conto della PA intrattiene molteplici e costanti rapporti in esito ai quali sono state analizzate e vengono, in appresso, indicate le aree operative ed i procedimenti che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

Ad esempio nei rapporti con la PA per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di assistenza sociale, di ricerca, di formazione e di istruzione, sanificazione, pulizie, ecc., implica una molteplicità di rapporti costanti e correnti che rappresentano un rischio dovuto all'ipotetica possibilità di condotte tese ad indirizzare l'azione della PA allo scopo di consentire, all'Ente, di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.

Uno dei rischi ipotizzabili è collegato alla possibilità che - nei rapporti fra gli Enti pubblici che affidano l'incarico e l'Ente - si ricorra a comportamenti volti a conseguire finanziamenti non pertinenti, o a superare l'esigenza di presupposti o di adempimenti, o di conseguire finanziamenti per attività e scopi diversi da quelli per i quali l'affidamento è stato posto in essere.

Un'altra ipotesi deriva dall'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale senza averne titolo, infatti, il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti tesi ad agevolare l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri assenti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività aziendali in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti.

In relazione agli incarichi e alle consulenze il rischio è collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi, segnatamente sotto il profilo del generale ricorso allo strumento dell'incarico per consentire il conseguimento di vantaggi da parte di soggetti pubblici, con l'ultimo scopo di alterarne potenzialmente il grado di imparzialità e di obiettività.

Altresì, rileva opportunamente il tema della gestione delle prestazioni da tariffare e fatturare alla PA. Il rischio teorico è riferibile ai reati di truffa o di frode informatica o di indebita fruizione di finanziamenti pubblici per effetto di non veritiere attestazioni sulle prestazioni fornite o dell'intervento o progetto realizzato o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per altre indicazioni improprie volte alla erronea prospettazione della consistenza e della natura delle prestazioni o del servizio accreditato o in convenzione reso in vista del conseguimento di vantaggi economici.

Altra natura del rischio deriva dall'uso di accorgimenti - in caso di ingiunzioni amministrative o fiscali o previdenziali - per alterare l'esito delle ingiunzioni, con vantaggi indebiti per l'Ente.

Infine, per gli adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali il rischio è collegato all'inottemperanza (o alla falsità nell'ottemperanza) degli adempimenti dovuti in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili.

11.5 REGOLE GENERALI DI CONDOTTA

Nei rapporti con la PA dovranno, innanzitutto, essere osservate le regole generali di condotta precisate nella Parte Generale del presente Modello e nel Codice Etico, tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato contemplate dagli artt. 24, 24 bis e 25 del D.lgs. 231/2001.

Le regole ed i divieti indicati nella parte generale del presente Modello, sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari:

- il sistema di ripartizione dei poteri (e, in specie, le procure e le deleghe) deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato; analogamente per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente naturale del mandato o dell'incarico;
- i responsabili, i collaboratori e gli Organi che intrattengono rapporti diretti con la PA devono essere destinatari di provvedimento di attribuzione di appositi poteri da parte dell'Ente;
- deve essere gestita la ricostruibilità a posteriori dell'esistenza degli atti recanti l'attribuzione di poteri o di autorizzazioni;
- qualunque criticità, o eventuali conflitti di interesse, deve essere segnalata all'Organismo di Vigilanza;
- il personale e gli Organi in genere competenti ad intrattenere rapporti colla PA devono mantenere - in caso di rapporti che coinvolgono la competenza di più soggetti - rapporti di sistematica informazione e consulenza;

- l'accesso alla rete informatica aziendale - finalizzata all'inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque intervento sui programmi - deve essere istituito e posto in essere dalle sole persone interessate in base alle norme interne e nell'ambito delle rispettive competenze nonché ai preposti ed ai membri dell'Organismo di Vigilanza o al titolare dell'Organismo di Vigilanza monocratico;
- è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le password di altro operatore;
- la scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine;
- i collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice Etico dell'Ente e, in genere, delle misure assunte dall'Ente al fine di osservare il D.lgs. 231/2001; a tale effetto l'attivazione del rapporto deve essere preceduta dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione degli atti aziendali relativi al D.lgs. 231/2001, con esplicitazione di clausola risolutiva per le ipotesi di trasgressione degli adempimenti e comportamenti dovuti secondo i modelli aziendali;
- collaboratori e fornitori che intrattengono stabili o ricorrenti rapporti con la PA per conto dell'Ente devono periodicamente, per iscritto, informare l'Ente in ordine alla attività assolta, ai problemi emersi ed alle criticità rilevate;
- nei contratti di *service* devono essere definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e di informazione fra i contraenti; devono essere definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio; devono essere introdotte clausole per garantire il rispetto del D.lgs. 231/ 2001 e per consentire all'Ente di valutare l'efficacia dei contratti stimati;
- alle ispezioni giudiziarie, amministrative, fiscali o previdenziali debbono intervenire, per conto dell'Ente, i soggetti a ciò espressamente delegati ed autorizzati; di tutti i verbali va assicurata l'acquisizione e la conservazione agli atti dell'Amministrazione; ove nelle ispezioni emergano contrasti, va data pronta informazione all'Organismo di Vigilanza, con apposito atto scritto;
- ogni dichiarazione resa a qualsiasi Ente od Organo pubblico al fine di ottenere erogazioni, pagamenti, contributi, sovvenzioni o simili, va redatta per iscritto e deve contenere dichiarazioni veritiere; copia dell'atto va acquisita e conservata negli archivi dell'Ente;
- i preposti alla verifica ed ai controlli su adempimenti finalizzati ad ottenere erogazioni di somme da parte della PA (pagamento delle fatture, finanziamenti per finalità particolari,

rimborsi, ecc.) devono porre attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali;

- deve garantirsi la massima trasparenza, curando con esattezza, nei termini e con continuità la trasparenza e la diffusione degli atti inerenti i rapporti con la PA.

Per procedimenti relativi ad operazioni di particolare rischio, l'Ente può stabilire misure ulteriori e particolari, pervenendo anche alla designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del procedimento.

12 SEZIONE II – REATI SOCIETARI

12.1 I REATI SOCIETARI RILEVANTI

L'art. 25 ter (introdotto con il D.lgs. 61/2002, come modificato dalla Legge 69/2015), considera una gamma di reati previsti dal Codice Civile (art. 2621 e segg.), specie nell'ambito della riforma del diritto penale societario. I reati in oggetto riguardano in particolare:

- Art. 2621 - False comunicazioni sociali
- Art. 2622 - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
- Art. 2623 - Falso in prospetto (Art. abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262)
- Art. 2624 - Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. abrogato dal D.lgs. 27/1/2010 n. 39)
- Art. 2629 bis - Omessa comunicazione di conflitto di interessi
- Art. 2625 - Impedito controllo
- Art. 2626 - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2632 - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2635 - Corruzione tra privati
- Art. 2635 bis - Istigazione alla corruzione tra privati
- Art. 2635 ter - Pene accessorie
- Art. 2636 - Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2637 - Aggiotaggio
- Art. 2638 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza

Sulla base delle attività di *Risk Assessment* condotta, il gruppo di lavoro ha classificato tali fattispecie, ovviamente secondo una differente priorità e grado di esposizione al rischio, astrattamente ipotizzabili per la realtà in esame. Sulla base della medesima analisi sono stati, dunque, formalizzati i punti di controllo di seguito elencati nel dettaglio. Tale decisione è stata assunta tenendo conto dell'attuale struttura organizzativa, dell'oggetto sociale e delle attività attualmente svolte dalla Società.

Si precisa che l'art. 25 ter del Decreto ha subito delle modifiche e integrazioni in relazione alle quali si rileva l'integrazione del comma 1 lett. s-ter), che non rileva nell'attuale struttura organizzativa dell'Ente, riguardante il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, riguardante le certificazioni rilasciate dal notaio nel caso di operazioni straordinarie internazionali. (Comma 1 lett. s-ter integrato dall'art. 55, comma 1, lett. c), D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, con effetto a decorrere dal 3 luglio 2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 19/2023; vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dall'art. 56 del suddetto D.Lgs. n. 19/2023).

12.2 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 TER D.LGS. 231/2001

Fra le possibili occasioni di comportamento illecito si può avere la predisposizione del bilancio e delle situazioni contabili mensili, nonché in generale, tutta l'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili e delle comunicazioni al Collegio Sindacale e ai revisori ex D.lgs. 220/2002 (per questi ultimi ove le funzioni siano esistenti).

Dopo un *excursus* delle ipotesi di reato, vi sarà un opportuna valutazione in relazione alle potenziali criticità derivanti dalla violazione di tale disciplina in esito all'impatto sull'Ente.

Il novero dei reati presupposto riconducibili alla particolare circostanza sono:

Art. 2621 - False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Art. 2621 bis - Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Art. 2622 – False comunicazioni sociali delle società quotate

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Art. 2625 – Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Art. 2626 - Indebita restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

Art. 2627 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Art. 2628 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Art. 2629 – Operazioni in pregiudizio dei creditori

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Art. 2629 bis – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Art. 2632 - Formazione fittizia del capitale

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Art. 2633 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Art. 2635 - Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo

quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”.

Art. 2635 bis - Istigazione alla corruzione tra privati

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Art. 2635 ter - Pene accessorie

“La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma”.

Art. 2636 - Illecita influenza sull'assemblea

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Art. 2637 – Aggiotaggio

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Art. 2638 – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

Altresì, La lettera b) del comma 77 dell'art. 1 della Legge 190/2012 ha introdotto la nuova figura del delitto di *corruzione fra privati* e, limitatamente ai casi previsti dal comma 3 dell'art. 2635 del Codice Civile, ha previsto la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Tale previsione è stata modificata dall'art. 6 del D.lgs. 38/2017, ed ha portato la sanzione massima a 600 quote ricomprendendo nell'ambito applicativo dell'art. 25 ter anche il nuovo reato di istigazione alla corruzione. Tali modifiche saranno trattate più avanti dettagliatamente.

Gli specifici reati sembrano riguardare i soli dipendenti in posizione apicale e nell'area amministrativo-finanziaria; il modello reca specifiche regole di condotta.

12.3 AREE DI RISCHIO PER I REATI SOCIETARI

Nelle società, in senso generale, le fattispecie illecite che possono riguardare i reati societari possono essere diverse. Si riportano le seguenti attività ritenute potenzialmente a rischio:

- a) tenuta della contabilità, redazione del bilancio e delle altre relazioni e comunicazioni sociali in genere, gestione delle incombenze societarie;
- b) gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale (ove esistente);
- c) gestione dei rapporti con i revisori ex D.lgs. 220/2002 (ove incaricati).

In relazione alla verifica svolta per le aree operative dell'Ente, si ritiene che quelle esposte allo specifico rischio siano le seguenti:

- Amministratori e Legale Rappresentante;
- Collegio Sindacale;
- Direzione Generale e Coordinamento delle singole strutture (ove previste);
- Responsabile funzioni Finanza e Contabilità.

I comportamenti da osservarsi comprendono, in primo luogo, l'obbligo di scrupolosa ottemperanza alle regole del provvedimento indicate nella Parte Generale del presente documento.

Inoltre, e con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica dell'Ente, è dovere degli Organi Sociali, dei Dirigenti, dei Dipendenti e dei Collaboratori, tutti:

- osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali, nelle attività volte alla formazione del bilancio, alla predisposizione dei budget ed in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e corrette sulla destinazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente;
- effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dalle regole aziendali o dai rapporti convenzionali osservando caratteri di tempestività e di veridicità;
- fornire, agli organi di vigilanza esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di atteggiamenti falsi o lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- soprassedere dall'effettuazione di comunicazioni richieste dalla legge sulla storia economica dell'Ente;
- evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all'acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge;
- evitare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in genere, qualsiasi forma di promessa o di prospettazione di utilità in connessione con lo svolgimento delle funzioni proprie dell'Agente Pubblico.

L'Ente è altresì tenuto a promuovere e svolgere iniziative di formazione e di aggiornamento, al fine di accrescere la conoscenza degli adempimenti di carattere societario e di migliorare le modalità di assolvimento degli adempimenti dovuti.

12.4 I REATI DI CORRUZIONE E DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Con il D.lgs. 38/2017 è stato modificato l'art. 2635 cod. civ. (reato di corruzione tra privati) e sono stati introdotti i nuovi articoli 2635 bis (istigazione alla corruzione tra privati) e 2635 ter (pene accessorie).

Con l'art. 6 del D.lgs. 38/2017 è stato poi modificato l'art. 25 ter, comma 1, del D.lgs. 231/2001 *“per il delitto di corruzione fra privati nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di*

cui al primo comma dell'articolo 2635 bis del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote, Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".

Per effetto di tale disposizione i nuovi reati di corruzione fra privati vengono elevati a presupposti della responsabilità amministrativa del D.lgs. 231/2001.

I reati previsti dal D.lgs. 38/2017 sono contenuti nelle seguenti norme:

Art. 3 - Modifiche dell'articolo 2635 del codice civile

1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è costituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto di violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste"; c) al sesto comma le parole "utilità date o promesse" sono sostituite dalle seguenti: "utilità date, promesse o offerte".

Il nuovo testo dell'art. 2635 del codice civile (corruzione tra privati) è il seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della

società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”.

Art. 4 – Modifiche dell'articolo 2635 bis del codice civile

1. Dopo l'articolo 2635 del codice civile è inserito il seguente:

“Art. 2635 bis (Istigazione alla corruzione tra privati). – Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto di violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia stata accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto di violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non si accettata. Si procede a querela della persona offesa”.

Art. 5 – Modifiche dell'articolo 2635 ter del codice civile

1. Dopo l'articolo 2635 bis è inserito il seguente:

“Art. 2635 ter (Pene accessorie). – La condanna per il reato di cui all'art.2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma”.

La corruzione fra privati è stata elevata a forma di reato solo in epoca recente e in particolare con la Legge 190/2012 che ha, per la prima volta, introdotto il novellato disciplinare inerente la corruzione fra privati limitando però, tale innovazione, ai soli eventi posti in essere in ambito societario.

Il D.lgs. 38/2017 amplia le previsioni portate dalla Legge 190/2012 e l'innovazione più significativa è costituita dalla estensione del reato anche a condotte irregolari poste in essere da organizzazioni di ogni tipologia avente personalità giuridica privata.

La dizione iniziale del Titolo V del cc, così recitava: *“disposizioni penali in materia di società e di consorzi”*.

Per effetto dell'art. 2 del D.lgs. 38/2017 detta intitolazione viene così modificata: *“disposizioni penali in materia di società e di consorzi e di altri enti privati”*.

L'essenza del reato di corruzione è data dalla percezione di una utilità personale da parte di un membro di una persona giuridica privata per svolgere attività utili al privato che versa l'utilità ponendo nel contempo in essere una condotta contraria ai doveri d'ufficio e di fedeltà.

Nell'ambito pubblico l'identificazione delle condotte irregolari è relativamente facile in quanto la condotta amministrativa degli uffici è almeno per buona parte predeterminata dalla legge.

Viceversa nell'ambito degli Enti privati spesso mancano parametri per determinare l'eventuale trasgressione o meno degli obblighi d'ufficio e di dovere o di facoltà.

È quindi opportuno che, nelle aree maggiormente esposte al pericolo di eventi corruttivi, gli Enti interessati redigano protocolli volti a predeterminare le linee di condotta.

È utile tenere presente, anche nella compilazione dei protocolli eventualmente adottabili, in relazione alla prevenzione dai singoli rischi, che:

- la nuova normativa colpisce tanto il corrotto quanto il corruttore;
- è colpito non solo l'atto corruttivo verificatosi ma anche l'istigazione (art. 2635 bis);
- il documento derivabile dalla corruzione può essere di carattere patrimoniale o anche di solo carattere non patrimoniale (es. compromissione al diritto dell'immagine);
- la legge colpisce anche gli eventi posti in essere per interposta persona (*"direttamente o indirettamente"*);
- la normativa colpisce anche soggetti non apicali ma sottoposti all'altrui vigilanza.

12.5 AREE DI RISCHIO PER I REATI DI CORRUZIONE E DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Una visione di insieme in esito alle aree a rischio nell'ambito dei reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati può essere fornita dalle aree maggiormente esposte, di seguito sintetizzate:

- Appalti opere, forniture e servizi

Questo settore è sicuramente caratterizzato dalla maggiore esposizione al rischio della corruzione. Gli Enti privati, in genere, non sono tenuti, come avviene per la PA, all'osservanza di norme vincolanti nello svolgimento dell'attività contrattuale, fondamentalmente rimessa a valutazioni di tipo discrezionale.

È quindi oggettivamente possibile che si verifichino iniziative di tipo corruttivo, al fine di ottenere l'affidamento di appalti o di condizioni agevolate.

Ove non specificatamente disciplinato nei rapporti tra privati e/o nei rapporti con la PA, occorre quindi premunirsi dell'opportuna adozione di protocolli specifici, atti a fissare regole:

- per la individuazione delle imprese con cui trattare per lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica con uniforme trattamento dei diversi concorrenti;
- per lo svolgimento dei rapporti contrattuali sulla base di contratti e capitolati prestabiliti e non derogabili;
- per la disciplina della procedura di liquidazione e pagamento degli appaltatori;

- per la regolazione di eventuali maggiori pretese o di possibili contrasti.

La particolare rilevanza riservata dalla legge alla materia degli appalti è testimoniata dalla precisazione che per i reati in questione si procede su querela della persona offesa, salva l'iniziativa d'ufficio delle questioni relative agli affidamenti di appalto.

- Formazione di provviste ai fini dell'atto corruttivo

Negli Enti in generale ed in particolare in quelli del Terzo Settore è ricorrente l'apporto liberale di privati (donazioni, eredità, contributi, offerte, ecc.).

Sussiste il rischio che, dette liberalità, non strettamente collegate al finanziamento di specifici servizi, siano accantonate anche per poter sostenere lo scopo corruttivo.

I proventi derivabili da altre attività vanno correttamente vincolati e destinati alle sole finalità istituzionali.

- Selezione ed assunzione di personale

L'assunzione di personale va effettuata, tanto nella fase della selezione, quanto in quella dell'attribuzione organica, in termini di stretta coerenza col fabbisogno e con le risultanze attitudinali.

È da evitare l'assunzione di soggetti eventualmente dovuta alle sollecitazioni del soggetto corruttore.

- Sconti o riduzioni a favore del soggetto corruttore

Eventuali riduzioni alle tariffe per servizi e prestazioni devono essere correlate a giustificazioni generali e formalmente predeterminate da specifica normativa regolamentare.

- Omaggi e sponsorizzazioni a favore del corrotto e del corruttore

È evitata l'effettuazione di donazioni al personale di altre società (clienti, banche, professionisti, ecc.) o dipendenti della PA, o ricevere doni da parte dei soggetti apicali o sottoposti dell'Ente. Fatti salvi gli omaggi di tipo tradizionale di modesta entità in occasione di particolari festività.

- Lista d'attesa

In caso di servizi resi al pubblico, è ricorrente l'ipotesi di liste di attesa per l'accesso a determinate prestazioni o servizi.

L'evasione delle liste d'attesa va effettuata secondo l'ordine cronologico delle domande, secondo oggettive ed accertate emergenze od urgenze, evitando anticipazioni determinate da utilità offerte.

- Assegnazione di incarichi di consulenza

Va effettuata in relazione ad oggettive necessità e sulla base esclusiva della valutazione dei parametri di affidabilità e di competenza.

13 SEZIONE III – REATI DI RICICLAGGIO E DI IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA

13.1 LE CONDOTTE RILEVANTI

I reati contro il patrimonio sono disciplinati nel Libro II “Dei delitti in particolare”, Titolo XIII “Dei delitti contro il patrimonio”, Capo II del Codice Penale. Tra le diverse ipotesi di reato che compongono la disciplina, ai fini della responsabilità della persona giuridica assumono rilevanza giuridica alcune fattispecie riconducibili ad ipotesi di condotta ricadente nel novero della potenziale responsabilità dell'Ente in relazione, appunto, al reato presupposto individuato.

Sulla base delle attività di *Risk Assessment* condotta, sono state classificate tali fattispecie astrattamente ipotizzabili per la tipologia di attività svolta nell'ambito della prestazione dei servizi. Sulla base della medesima analisi sono state, dunque, formalizzate le aree di rischio e i

comportamenti da tenere. Tale proposizione è stata assunta tenendo conto dell'attuale operatività e struttura dell'Ente, dell'oggetto sociale e delle attività attualmente svolte.

- **Art. 648 – Ricettazione**
- **Art. 648 bis – Riciclaggio**
- **Art. 648 ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**
- **Art. 648 ter 1 – Autoriciclaggio**

13.2 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/2001

L'art. 25 octies del D.lgs. 231/2001, definisce i "Reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita", come introdotto dall'art. 63, comma 3 D.lgs. 231/2007, modificato dall'art. 3, comma 5 della Legge 186/2014 ed integrato nei contenuti dei reati presupposto dall'art. 1, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195., dispone che:

Art. 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- "1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".*

I reati presupposto ipotizzabili, in relazione alla eventuale responsabilità amministrativa dell'Ente, sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

Art. 648 – Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [85] o non è punibile [379, 649, 712] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Art. 648 bis – Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 648 ter – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 648 ter 1 - Autoriciclaggio

"1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

13.3 L'AUTORICICLAGGIO

È stato introdotto con l'art. 3 della Legge 186/2014, l'art. 648 ter comma 1 cp, cosiddetto "autoriciclaggio", oltre che una modifica all'art. 25 octies del D.lgs 231/2001, che ha inserito quale reato presupposto anche il novellato di tale fattispecie.

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri, infatti, è punito *"chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa"*.

Va chiarito anzitutto quali reati sono da considerarsi come fonte di illeciti proventi riutilizzati, dovendosi escludere, pena la violazione del principio di tassatività, che, ai fini del D.lgs. 231/2001, si ricollegli l'autoriciclaggio a qualsivoglia delitto non colposo.

L'autoriciclaggio può essere valutato anzitutto come reato potenzialmente collaterale ai reati già contemplati dal D.lgs. 231/2001 e già trattati nel Modello Organizzativo. In tal caso le aree a rischio e le relative misure sono già quelle stabilite per tali reati e si rinvia ad esse.

Sussiste un'opzione interpretativa che ritiene che l'autoriciclaggio costituisca un profilo di rischio a sé stante. L'attenzione dovrebbe essere concentrata sulla clausola modale della norma che evidenzia, affinché si realizzi il reato di autoriciclaggio, la necessità di condotte volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità derivanti dalla commissione di un qualsiasi delitto non colposo. Su questo fronte, a prescindere da quale che sia il reato presupposto dell'autoriciclaggio (tra cui potenzialmente i reati fiscali, ed altri reati), le analisi dovrebbero concentrarsi sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria, essendo questi i processi in cui è concretamente ipotizzabile la condotta di

riutilizzo nell'ambito dell'attività economico imprenditoriale e, soprattutto, di ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi.

A tal fine le analisi delle aree a rischio e le relative misure previste di seguito per il reato di riciclaggio sono idonee a coprire l'autonoma area di rischio del reato di autoriciclaggio, relativa alla modalità consumativa. Infine, è opportuno precisare che le condotte contestate in esito ai reati presupposto connessi al riciclaggio art. 648 bis cp, non rilevano ai fini della contestazione di quest'ultimo (in quanto la contestazione del reato di riciclaggio presuppone che non possa essere contestato anche il reato presupposto e viceversa), ma rileva ai fini della contestazione dell'autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648 ter cp (sostanzialmente in questo caso possono essere contestati sia il reato presupposto che la condotta afferente l'autoriciclaggio).

13.4 AREE DI RISCHIO

I reati previsti dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter-1 cp, possono verificarsi particolarmente in relazione alla movimentazione di risorse finanziarie, ai finanziamenti accordati agli Enti, all'emissione di fatture e note di credito e all'utilizzo di denaro.

Conseguentemente dovranno osservarsi le seguenti regole di comportamento:

- si dovranno osservare i principi generali di organizzazione recati nella prima parte del Modello Organizzativo, nonché, quelli dettati dalla normativa in tema di ricettazione, di riciclaggio e autoriciclaggio; con riferimento a quest'ultimo si rimanda alle analisi delle aree di rischio e relative misure dei reati contemplati nel D.lgs. 231/2001 e nel presente Modello definite, quali reati presupposto collegati conseguentemente all'attività di autoriciclaggio;
- dovrà essere curata la conoscenza della clientela e dei soggetti con cui si stabiliscono rapporti con contenuti finanziari, la tracciabilità delle operazioni e la funzione del personale: quello preposto a rapporti finanziari dovranno essere regolamentati e monitorati;
- dovrà essere perseguito il minor ricorso al denaro contante utilizzando privilegiatamente bonifici bancari o soluzioni similari sia per i flussi in entrata che per le operazioni di pagamento in uscita;
- nell'uso del denaro e dei titoli al portatore dovrà farsi particolare attenzione alle disposizioni contenute nell'art. 49 del D.lgs. 231/2007, che di seguito si riporta, la cui violazione è punita con le sanzioni indicate nel successivo art. 58 D.lgs. 231/2007. Dovrà pertanto essere

privilegiato, rispetto all'uso del contante, il ricorso a strumenti di pagamento tracciabili quali bonifici bancari o simili:

Art. 49, D.lgs. 231/2007 – Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

- “1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.*
- 2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di 1.000 euro.*
- 3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.*
- 3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro [Comma aggiunto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, non ancora convertito in legge].*

4. *I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.*
5. *Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.*
6. *Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.*
7. *Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.*
8. *Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.*
9. *Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.*
10. *Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.*
11. *I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.*
12. *A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.*

13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).
14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP.
15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile”.

(L'Art. 18 del D.L. 124/2019 ha modificato l'art. 49 del D.lgs. 231/2007 introducendo nuove limiti progressivi all'uso del contante. In particolare, la soglia di 3.000 euro ivi prevista, dal 1 luglio 2020 si è ridotta ad euro 2.000 al 31 dicembre 2021 e dal 1 gennaio 2022 ad euro 1.000 successivamente con la legge di bilancio 2023 è stata innalzata la soglia a 5.000 euro, in vigore dal 1 gennaio 2023, innalzamento non modificato dalla legge di bilancio 2024, pertanto resta in vigore l'ultima modifica normativa, ossia quella introdotta con la legge di bilancio 2023 che innalzava tale limite a 5000 a partire dal 1 gennaio 2023.).

Art. 58, D.lgs. 231/2007 – Violazioni del Titolo III

- “1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:
 - a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
 - b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

- c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
 - d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.
3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 (**nonché ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3, responsabili**), in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.
4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:
- a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;
 - b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.
5. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.
6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro”.

13.5 CONDOTTE DI PARTICOLARE INTERESSE

Alcune criticità da evidenziare nello specifico tema della presente Sezione II sono connesse agli acquisti di beni e servizi ed adempimenti relativi all'organizzazione e all'amministrazione interna, nonché, all'affidamento di incarichi di consulenza specialistica e professionale.

Inoltre, denotano un importante rilievo le operazioni con le Società con le quali collabora costantemente l'Ente o con i Consorzi e/o raggruppamenti di impresa ai quali aderisce.

Esistono diverse ipotesi di condotte finalizzate alla commissione di atti illeciti, inerenti le citate fattispecie. In tal senso, il supporto all'attività criminosa potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo, mediante la creazione di rapporti con fornitori o consulenti non idonei, ad esempio, in quanto offrono beni a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato o altri benefici per la società.

Alcune indicazioni opportune potrebbero rinvenirsi nell'implementazione di presidi di controllo mediante l'attuazione di norme interne specificamente volte a prevenire la selezione di fornitori non in possesso di adeguati requisiti di idoneità (ad esempio, affidabilità, onorabilità di soci ed amministratori, ecc.). Inoltre, a titolo esemplificativo, è auspicabile adottare, ove possibile, delle misure di controllo in esito ai seguenti criteri:

- adozione di un sistema di valutazione dell'idoneità dei fornitori, che prevede l'applicazione, su base volontaria ed in via prudenziale, delle misure di verifica della clientela mediante l'accesso ai sistemi informativi disponibili (Cerved, CCIAA, ecc.) e/o fonti aperte;
- per gli acquisti che comportino rapporti di lunga durata o impegni di rilevante entità, previsione di verifiche sull'affidabilità del fornitore mediante: i) interrogazione delle banche dati di riferimento; ii) accertamento (anche mediante il canale internet) dell'assenza di notizie relative al coinvolgimento del fornitore in episodi connessi al compimento di reati specifici; iii) verifiche sull'onorabilità di soci e amministratori;
- implementazione di un processo di valutazione delle offerte che prevede l'acquisizione di almeno tre preventivi e la valutazione congiunta degli stessi da parte delle funzioni preposte e dei responsabili degli uffici di competenza;
- nei casi di acquisti che comportino rapporti di lunga durata o di rilevante entità, il processo di valutazione delle offerte e selezione del fornitore coinvolge gli amministratori e l'acquisto deve essere autorizzato dal rappresentante legale;

- previsione, in esito alla procedura di selezione dell'offerta applicata, tra quelle proposte all'Ente, che tenga conto delle motivazioni che hanno indotto alla scelta di una determinata offerta tra quelle valutate.

Inoltre, nell'ambito della disciplina interna, è opportuno disincentivare deroghe immotivate al processo di selezione del fornitore ad esclusione di operazioni che rivestono caratteristiche di necessità ed urgenza

Le ipotesi di condotte finalizzate alla commissione di atti illeciti sono riconducibili, anche, al coinvolgimento dell'Ente in episodi di riciclaggio che potrebbe realizzarsi mediante l'esecuzione di pagamenti a soggetti diversi dal reale fornitore del bene o del servizio ricevuti o con modalità non tracciabili, agevolando, in tal modo, il perseguimento di finalità illecite da parte di tali soggetti. A tal fine, per prevenire l'esecuzione di pagamenti a favore di soggetti diversi dal reale fornitore del bene o del servizio, l'Ente deve predisporre una disciplina concernente il divieto di utilizzo, su richiesta del fornitore, di coordinate bancarie diverse da quelle presenti in anagrafica.

In relazione alla gestione dei flussi finanziari in entrata è opportuno rilevare le ipotesi di condotte finalizzate alla commissione di atti illeciti. In particolare, il coinvolgimento dell'Ente in episodi di ricettazione e/o riciclaggio potrebbe realizzarsi mediante l'accettazione di incassi da soggetti diversi dal reale cliente o effettuati con modalità non tracciabili, agevolando, in tal modo, il perseguimento di finalità illecite da parte di tali soggetti.

L'auspicio sottintende che i controlli esistenti implementino un sistema di controllo volto a prevenire l'accettazione (ad esempio, su richiesta del cliente) di incassi provenienti da conti bancari con coordinate diverse da quelle presenti in anagrafica o da soggetti con nomi o ragioni sociali diversi dal reale cliente, tra i quali quelli di seguito indicati:

- obbligo di accettare esclusivamente incassi con addebiti diretti su conto, bonifici o altre modalità tracciabili (ad esempio, assegni bancari);
- con riferimento agli incassi che avvengono tramite addebito automatico sui conti del cliente (carte di debito, pagamenti elettronici, carte di credito, ecc.), l'Ente effettua specifici controlli al momento della richiesta della specifica operazione al fine di verificare la corrispondenza dei dati rispetto a quanto risultante dal contratto o dalla fattura;
- con riferimento agli incassi con modalità diverse dall'addebito automatico, è opportuno effettuare un controllo *ex post* di corrispondenza sui dati identificativi risultati in atti.

14 SEZIONE IV – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

14.1 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

I reati contro la libertà individuale sono disciplinati nel Libro II “Dei delitti in particolare”, Titolo XII “Dei delitti contro la persona”, Capo III del Codice Penale. Tra le diverse ipotesi di reato che compongono la disciplina, ai fini della responsabilità della persona giuridica, assumono rilevanza alcune fattispecie di modesta portata per il Modello, ad esclusione di quelli riconducibili allo sfruttamento delle persone in ambito lavorativo. Sulla base dell’attività di *Risk Assessment* condotta, sono state classificate tali fattispecie astrattamente ipotizzabili per la tipologia di attività svolta nell’ambito della selezione o assunzione del personale. Sulla base della medesima analisi sono state, dunque, formalizzate le aree di rischio e i comportamenti da tenere. Tale proposizione è stata assunta tenendo conto dell’attuale operatività e struttura dell’Ente, dell’oggetto sociale e delle attività attualmente svolte, ed in particolare rileva maggiormente la disciplina di cui all’art. 603 bis cp, come si approfondirà di seguito.

- **Art. 600 – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**
- **Art. 600 bis – Prostituzione minorile**
- **Art. 600 ter – Pornografia minorile**
- **Art. 600 quater – Detenzione di materiale pornografico**
- **Art. 600 quater 1 – Pornografia virtuale**
- **Art. 600 quinquies – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**
- **Art. 600 septies – Confisca e pene accessorie**
- **Art. 601 – Tratta di persone**
- **Art. 602 – Acquisto e alienazione di schiavi**
- **Art. 603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

14.2 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUINQUES D.LGS. 231/2001

I reati contemplati dall'art. 25 quinquies sono stati recentemente integrati dall'art. 5 della Legge 228/2003 come modificato dalla Legge 38/2016, che nell'ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto ulteriori reati presupposto mediante gli articoli 600 e 602 del Codice Penale che prevedono, anch'essi, sanzioni amministrative a carico dell'Ente.

I reati presupposto ipotizzabili, in relazione alla eventuale responsabilità amministrativa dell'Ente, sono riconducibili alle seguenti fattispecie:

Art. 600 – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

Art. 600 bis – Prostituzione minorile

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

Art. 600 ter – Pornografia minorile

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico (a Corte costituzionale, con sentenza 16 aprile 2024, n. 91 (in G.U. 22/05/2024 n. 21), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 600-ter, comma 1, numero 1), nella parte in cui non prevede, per il reato di produzione di materiale pornografico mediante l’utilizzazione di minori di anni diciotto, che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi);*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di

cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Art. 600 quater – Detenzione di materiale pornografico

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000”.

Art. 600 quater 1 – Pornografia virtuale

“Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Art. 600 quinquies – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937”.

Art. 600 septies – Confisca e pene accessorie

“Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter”.

Art. 601 – Tratta di persone

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.

Art. 602 – Acquisto e alienazione di schiavi

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”

Art. 603-bis – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

14.3 AREE DI RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito dell'Ente se non per ciò che concerne i reati connessi allo sfruttamento del lavoro e l'immigrazione clandestina.

Non è tuttavia escludibile a priori che taluno cerchi di favorire l'accoglienza di lavoratori presso le strutture dell'Ente per sfruttare la loro opera e/o mantenerle in condizioni di dipendenza.

Non è neppure escludibile che qualcuno, specie in connessione alla possibilità di utilizzo della rete e dei social network, tenda a cogliere le immagini di soggetti trovantisi in condizioni di indigenza o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste.

Pur non trattandosi, nei casi limite anzidetti, di fatti volti ad apportare benefici all'Ente (ma solo irregolari utilità a singoli soggetti), il Codice Etico reca la prescrizione di condotte volte a prevenire le possibilità di accadimento di detti reati

Per quanto riguarda le ipotesi di sfruttamento dei lavoratori, l'Ente dovrà assolutamente evitare quanto previsto dall'art. 603 bis, comma 2, cp, ossia:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

15 SEZIONE V – REATI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE SUL LAVORO

15.1 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

I reati di grave entità che violano la normativa antinfortunistica e la tutela della salute ricadenti nel D.lgs. 231/2001 con riflessi penali sono disciplinati nel Libro II “Dei delitti in particolare”, Titolo XII “Dei delitti contro la persona”, Capo I “Delitti contro la vita e l'incolumità individuale” del Codice Penale. Tra le diverse ipotesi di reato che delineano la disciplina, ai fini della responsabilità della persona giuridica, assumono rilevanza alcune fattispecie di notevole impatto per il Modello, in relazione del fatto che le prestazioni di servizio erogate in genere, ed in particolare dall'Ente, collocano al centro della produttività il lavoratore quale risorsa indispensabile per creare valore. Sulla base delle attività di *Risk Assessment* condotta, sono state classificate tali fattispecie astrattamente ipotizzabili per la tipologia di attività svolta, che occupa, anche indirettamente, un'alta intensità di lavoratori, ed astrattamente si ritiene alto il rischio del verificarsi di tali ipotesi. Considerando la delicatezza intrinseca nella valutazione della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla base della medesima analisi sono state, dunque, formalizzate le aree di rischio e i comportamenti da tenere.

- **Art. 589 – Omicidio colposo**
- **Art. 583 – Circostanze aggravanti**
- **Art. 590 – Lesioni personali colpose**

15.2 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001

Di seguito si delineano i reati presupposto contemplati dall'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001 riguardanti l'"Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro".

Tra i diversi reati considerati, l'art. 9 della Legge 123/2007 ha introdotto, fra l'altro, anche i delitti ex artt. 589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal D.lgs. 231/2001; il testo previsto dalla Legge 123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto dal D.lgs. 81/2008, sicché la disposizione interessata ha attualmente il seguente tenore:

Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione

pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

A loro volta, le norme richiamate dal Codice Penale così stabiliscono:

Art. 589 – Omicidio colposo

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

Art. 583 – Circostanze aggravanti

"La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni [c.p. 585] , se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2. la perdita di un senso;

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Art 590 – Lesioni personali colpose

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art. 30 del D.lgs. 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla Legge 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, infatti, l'articolo 30 recita testualmente:

Art. 30 D.lgs. 81/2008 – Modelli di organizzazione e di gestione

“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere

adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

- 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
- 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
- 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di

organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11".

L'art. 30 sopra richiamato, riguardando il decisivo settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, contiene indicazioni precise circa il modello di organizzazione, gestione e controllo, e rappresenta un passaggio fondamentale dell'attività dell'Ente nei suoi rapporti con tutti i lavoratori e collaboratori. Si tratta di disposizione di ampia portata e di rilevante incidenza pratica, che presenta, innanzitutto, alcuni caratteri singolari.

In primo luogo, non si limita a considerare i soli reati dolosi ma prende in considerazione anche reati semplicemente colposi.

In secondo luogo prescinde dal normale requisito di un reato commesso per arrecare un vantaggio all'Ente, apparendo possibile anche l'insorgenza di responsabilità pure in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio per l'Ente.

In terzo luogo, nel testo attuale dell'art. 25 septies D.lgs. 231/2001, superando alcune incertezze originate dall'iniziale interpretazione dell'articolo, appare chiaro che la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Altro aspetto significativo della normativa è rappresentato dal fatto che, mentre in ogni altro caso la norma lascia libero arbitrio ai singoli Enti di elaborare a propria discrezione il modello organizzativo, con la sola generica indicazione di far sì che gli stessi risultino idonei a prevenire il pericolo di certi reati, nella fattispecie di cui all'art. 30 del Testo Unico (D.lgs. 81/2008), sembra necessaria e vincolante tale previsione affinché i modelli organizzativi abbiano efficacia esimente.

15.3 AREE DI RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

L'ipotesi di condotte illecite, in relazione alle aree esposte al rischio prese in esame, interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività dell'Ente e, in specie, le aree per le quali l'Ente ha già dato attuazione alle previsioni di cui al D.lgs. 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza. Sulla base anche del Documento, adottabile, di Valutazione dei Rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- rischi da esposizione ad agenti chimici (CHI);
- rischi da esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni (ACA);
- rischi da esposizione ad agenti biologici (ABI);
- rischi da movimentazione manuale dei carichi (MMC);
- rischi da esposizione ad agenti fisici (AFI);
- rischi da utilizzo di videotermini (VDT);
- rischio da incendio (INC).

Il Documento Valutazione Rischi è richiamato opportunamente in relazione al confronto inerente:

- la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei predetti rischi e per l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- l'individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
- i protocolli elaborati dall'Azienda per evitare che siano commessi i reati conseguenti alla impropria gestione dei rischi.

In relazione alle regole di comportamento l'Ente, in ogni sua articolazione e livello, riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento devono essere assunte da tutti coloro che, a qualunque titolo (amministratori, dirigenti, dipendenti, professionisti, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree "critiche" maggiormente esposte a rischio e comportano anche l'individuazione degli ambiti nei quali sono rilevabili condotte o fatti sintomatici di processi da perfezionare, inadeguati o non efficaci per il funzionamento del Modello e, di conseguenza, della non corretta applicazione della normativa antinfortunistica.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto aziendale e dal Codice Etico.

In particolare tutti sono tenuti:

- ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre l'Ente ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001;
- a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- ad osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni offerte dalle linee guida imposte dalla normativa vigente e dal Modello;
- a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione (ove previsto);
- a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione introdotte dal Documento di Valutazione dei Rischi;

- ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori.

Infine, ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del D.lgs. 81/2008 l'Ente assume (ove possibile), quale primo modello di organizzazione aziendale, le *linee guida 28/9/2001 (versione aggiornata) approntate da UNI-INAIL* per la fissazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Le suddette *linee guida* si intendono vincolanti ed operative, salvo quelle parti che, con espresso provvedimento dell'Ente, risultassero incoerenti con altra disciplina o formalmente modificate e sostituite da specifico disciplinare dell'Ente.

16 SEZIONE VI – REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

16.1 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

I reati informatici sono disciplinati nel Libro II “Dei delitti in particolare”, Titolo XII “Dei delitti contro la persona”, Capo III “Dei delitti contro la libertà individuale”, Sezione IV del Codice Penale ad esclusione dell'art. 491 bis che è riconducibile allo stesso Libro II, Titolo VII, Capo II “Della falsità in atti”. Tra le diverse ipotesi di reato che compongono la disciplina, ai fini della responsabilità della persona giuridica, tali fattispecie, assumono rilevanza modesta per il Modello e per l'Ente. Sulla base delle attività di *Risk Assessment* condotta, sono state classificate tali fattispecie astrattamente ipotizzabili per la tipologia di attività svolta nell'ambito dell'utilizzo della documentazione ricevuta e trasmessa in relazione alle attività svolte verso i privati e/o la PA.

I reati presupposto sono i seguenti:

- Art. 491 bis – Documenti informatici
- Art. 615 ter – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615 quater – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
- Art. 615 quinquies – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Art. 617 quater – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617 quinquies – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 635 bis– Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635 ter – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635 quater – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635-quater.1 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Art. 635 quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse
- Art. 640 quinquies – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

16.2 I REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS D.LGS. 231/2001

La Legge 48/2008, ha introdotto i reati informatici e il trattamento illecito dei dati recependo la disciplina nell'art. 24 bis del D.lgs. 231/ 2001, successivamente modificato dall'art. 1, comma 11, del D.L. 105/2019, convertito con Legge 133/2019, che recita testualmente:

Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Le specifiche condotte illecite evocate ai fini delle ipotesi di responsabilità amministrativa dell'Ente sono sintetizzate nei richiamati reati informatici, contemplati dal Codice Penale, che seguono (ad esclusione dell'Art. 615 quinquies che si ritiene sia integrabile quale fattispecie potenziale di reato presupposto):

Art. 491 bis – Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

Art. 615 ter – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Art. 615 quater – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o

telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma”.

Art. 615 quinquies – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Art. 617 quater – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;”.

Art. 635 quater.1 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma”.

Art. 617 quinquies – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni”.

Art. 635 bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona

offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.

Art. 635 ter – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l’inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)”.

Art. 635 quater – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un

incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.

Art. 635 quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)”.

Art. 640 quinquies – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

16.3 AREE DI RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

In relazione alle regole di comportamento connesse allo specifico rischio, collegato ai reati informatici, è ravvisabile, dai processi e nelle aree funzionali dell'Ente, connessi all'utilizzo di apparecchiature informatiche o procedure telematiche che l'Ente pone in essere per relazionarsi con altre strutture private o della PA ed in relazione alla gestione dei dati e di alcune, seppur limitate, attività con l'utenza.

L'Ente non risponde dei reati informatici compiuti attraverso l'utilizzo dei propri sistemi informatici solo se possa dimostrare:

- di aver adottato ed attivato modelli di gestione e regole di comportamento idonei a prevenire il reato;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la vigilanza e l'aggiornamento di modelli e regole di comportamento;
- che la commissione del reato informatico è avvenuta con la fraudolenta elusione del sistema di sicurezza aziendale, intendendo per tale l'insieme delle misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare, attraverso il modello organizzativo e le regole di comportamento, la protezione della integrità, della riservatezza e della disponibilità dell'informazione e delle risorse impiegate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Nell'ambito dei suddetti principi deve essere data opportuna evidenza alle condotte possibili e quelle vietate. Sotto il profilo degli atti interdetti è fatto divieto:

- a) alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli relativi ad esplicitare, a vari effetti, efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico dell'Ente al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;

- e) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, attuare impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
- g) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- h) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- i) distruggere, danneggiare, rendere inutilizzabili sistemi informatici o telematici dell'Ente o di pubblica utilità.

Pertanto, in relazione al profilo della regolarità delle condotte, gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori dell'Ente devono:

- a) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio;
- b) non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente, fornita dal Responsabile dei Sistemi Informatici, ove presente, o dal responsabile della specifica funzione;
- c) evitare di introdurre e/o conservare nell'Ente (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente autorizzate dalla specifica funzione;
- d) evitare di trasferire all'esterno dell'Ente e/o trasmettere *files*, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Ente, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio responsabile;
- e) evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc.);

- f) evitare l'utilizzo di *password* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del referente della specifica funzione;
- g) evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali concernenti i soggetti (persone fisiche, o giuridiche) con i quali l'Ente intrattiene rapporti;
- h) evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- i) utilizzare la connessione a internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- l) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- m) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- n) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- o) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Ente;
- p) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione ed il controllo dei sistemi informatici.

17 SEZIONE VII – REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

17.1 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Inseriti nel Libro II, Titolo III, Capo I “Dei delitti in particolare” del Codice Penale, i reati contro l'attività giudiziaria interessano il presente Modello nel limite in cui vengano rese dichiarazioni false e/o mendaci all'Autorità Giudiziaria. Tra le diverse ipotesi di reato che compongono il Titolo III, ai fini della responsabilità della persona giuridica, assume rilevanza soltanto una fattispecie di seguito descritta:

- **Art. 377 bis – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

17.2 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 DECIES D.LGS. 231/2001

Il “Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria” è stato introdotto con l'art. 4 della Legge 116/2009 che cita testualmente: “Dopo l'articolo 25 novies del D.lgs. 231/2001 è inserito il seguente: **Art. 25 decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) – 1. In relazione alla commissione delitto di cui all'articolo 377 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote**”.

La fattispecie di reato richiamata dal Codice Penale è di questo tenore:

Art. 377 bis – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

17.3 AREE DI RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

In relazione all’art. 377 bis cp, che mira a prevenire il pericolo che le persone, chiamate a rendere dichiarazioni davanti al Giudice in un processo penale, possano essere destinatarie di indebite pressioni o sollecitazioni al fine di nascondere la verità al Giudice o di rappresentare i fatti in modo travisato, è opportuno evidenziare le aree di rischio ed eventuali misure di prevenzione da adottare.

Il predetto reato ha possibilità estese di accadimento, infatti, esso si configura in relazione all’instaurazione di un procedimento penale, quando esistano soggetti interessati ad occultare o a rappresentare diversamente dalla realtà eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali.

In relazione alle regole di comportamento la misura radicale ed essenziale da osservare per evitare la possibilità di accadimento dello specifico reato è costituita dalla generale astrazione e distanziamento sociale da qualsiasi forma di intrattenimento o di sollecitazione nei confronti di persone che sono state chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice penale o, per motivi di diversa natura, sono potenzialmente esposte a tale eventualità.

18 SEZIONE VIII – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

18.1 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

Introdotti dal D.lgs. 309/1990 e inseriti nel Libro II, Titolo V “Dei delitti contro l’ordine pubblico” del Codice Penale, tali reati interessano il presente Modello nel limite in cui vengano poste in essere condotte riguardanti la criminalità organizzata o il traffico di sostanze psicotrope. Tra le diverse ipotesi di reato che compongono il quadro generale, ai fini della responsabilità della persona giuridica, assumono rilevanza le fattispecie di seguito descritte:

- **Art. 416 – Associazione per delinquere**
- **Art. 416 bis – Associazioni di tipo mafioso anche straniera**
- **Art. 416 ter – Scambio elettorale politico-mafioso**
- **Art. 630 – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione**
- **Art. 74, D.P.R. 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**
- **Art. 407, comma 2, lett. a) cpp – Termini di durata massima delle indagini preliminari**

18.2 I REATI DI CUI ALL’ART. 24 TER D.LGS. 231/2001

Le fattispecie di reato presupposto sono state disciplinate dall’art. 2 comma 29 della Legge 94/2009 che ha integrato l’art. 24 ter, al D.lgs. 231/2001, che ha introdotto la seguente disposizione:

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

Le disposizioni del Codice Penale, di Procedura Penale e del D.P.R. 309/1990 richiamate nell'art. 24 ter sono le seguenti:

Art. 416 – Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999,

n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Art. 416 bis – Associazioni di tipo mafioso anche straniere

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Art. 416 ter – Scambio elettorale politico-mafioso

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

Art. 630 – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall’articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

Art. 74, D.P.R. 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Art. 407, comma 2, lett. a) cpp – Termini di durata massima delle indagini preliminari

“2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.

18.3 AREE DI RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

In relazione alle regole di comportamento da seguire, ed in considerazione del fatto che si è in presenza dei cosiddetti reati mezzo, cioè di reati costituenti il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati, la legge sanziona l'associazione per delinquere ed ipotesi simili facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati-fine.

Il fenomeno delle associazioni di tipo mafioso ha subito crescenti forme di presenza e penetrazioni in molte Regioni e nelle più diverse attività della vita civile e richiede la massima attenzione di tutti gli operatori economici e sociali.

In particolare, nell'ambito di strutture eroganti prestazioni di servizio può ricorrere il tentativo della criminalità organizzata di assumere gestione di appalti e di servizi (pulizia, rifiuti, mensa, ecc.) e di porre in essere forme di infiltrazione e di coordinamento, anche in vista dell'assunzione, da parte di aderenti alle organizzazioni mafiose, mediante varie forme di ingerenza, gestione e controllo.

Sotto alcuni profili la possibilità di infiltrazione esiste anche nell'ambito delle strutture private e può essere facilitata dalla circostanza che l'assunzione di dipendenti e l'affidamento di appalti non sono condizionati alla produzione di certificazioni atte ad escludere l'appartenenza ad organizzazioni mafiose (ad esclusione dei casi in cui è richiesto la certificazione antimafia). D'altra parte, nelle strutture private, la maggiore libertà di individuare i soggetti da assumere o cui

affidare appalti o simili, consente di escludere, dalla sfera dei possibili candidati, soggetti che non offrano sicura garanzia di non appartenere a sodalizi criminali.

È inoltre anche possibile e consigliabile che cautele formalmente dettate nei rapporti con il settore pubblico (quali le attestazioni e le certificazioni antimafia) siano applicate, per libera determinazione degli Enti interessati, anche nella sfera dei soggetti privati. Pertanto, ove possibile l'Ente tenderà ad attenersi alle misure più idonee a salvaguardare dalla responsabilità amministrativa in esito alle condotte rilevanti per tali reati presupposto.

19 SEZIONE IX – REATI AMBIENTALI

19.1 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

I reati ambientali introdotti dal D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e inseriti nel Libro II, Titolo VI, Capo III "Dei delitti colposi di comune pericolo" e dal Libro III, Titolo I, Capo II "delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa" del Codice Penale, interessano il presente Modello nel limite in cui vengano poste in essere condotte riguardanti gli illeciti ambientali descritti, che possono essere connaturati da una molteplicità di condotte lesive di tutto ciò che concerne la tutela dell'ambiente inclusa la fauna, le acque, i territori, ecc. Le sanzioni amministrative sono disciplinate dal D.lgs. 152/2006 mentre quelle penali dal Libro II, Titolo I "Delle contravvenzioni di polizia" del Codice Penale. Tra le diverse ipotesi di reato che compongono il quadro generale, ai fini della responsabilità della persona giuridica, assumono rilevanza le fattispecie di seguito descritte:

- **Art. 727 bis – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**
- **Art. 733 bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**
- **Art. 452 bis - Inquinamento ambientale**
- **Art. 452 bis - Inquinamento ambientale**
- **Art. 452 quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente**
- **Art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**
- **Art. 452 octies - Circostanze aggravanti**
- **Artt. 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260 bis, 279 - D.lgs. 152/2006**
- **Artt. 1, 3 bis, 6 - Legge 150/1992**
- **Art. 3 - Legge 549/1993**
- **Artt. 8, 9 - D.lgs. 202/2007**

19.2 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/2001

Con l'art. 2 comma 2 della Legge 121/2011, è stato disposto di inserire, nel D.lgs. 231/2001, l'art. 25 undecies concernente i reati ambientali, successivamente, con la Legge 68/2015 avente a oggetto "Disposizioni in materia di diritti contro l'ambiente" l'art. 25 undecies è stato modificato e ampliato il novero della disciplina a tutela dell'ambiente.

Il testo attuale dell'art. 25 undecies, alla luce delle varie disposizioni modificatrici intervenute, risulta pertanto il seguente:

Art. 25 undecies - Disposizioni in materia di diritti contro l'ambiente

"1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.

Per effetto della revisione dell'art. 25 undecies, viene ulteriormente ampliato il catalogo consistente nei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reati ambientali, e segnatamente, i reati presupposto contemplati dal Codice inerenti la specifica e complessa disciplina sono i seguenti:

Art. 727 bis – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro”.

Art. 733 bis – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

“1 Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.”.

Art. 452 bis - Inquinamento ambientale

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”.

Art. 452 quater - Disastro ambientale

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Art. 452 quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta,

importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

Art. 452 octies - Circostanze aggravanti

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Inoltre, sono da considerare alcuni reati contemplati dal **D.lgs. 152/2006** che rilevano ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, o che disciplinano le relative sanzioni, per i quali si ritiene opportuno richiamarli puntualmente:

Art. 137 – Sanzioni penali

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a

diecimila euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai

sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”.

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). (1169)

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”.

Art. 257 - Bonifica dei siti

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

Art. 258, comma 4, II° periodo - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

“4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso

dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

Art. 259, comma 1 - Traffico illecito di rifiuti

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.

Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Articolo abrogato dall' art. 7, comma 1, lett. q), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21)

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente”.

Art. 260 bis, commi 6, 7 e 8 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

“6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”.

Art. 279, comma 5 – Sanzioni

“5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa”.

Per i reati contemplati dalla **Legge 150/1992**, limitatamente alle violazioni di cui all’art. 1, comma 1-2, all’art. 3 bis, comma 1 e all’art. 6, comma 4:

Art. 1, commi 1 e 2

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ((con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila)) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive

attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

((2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila.

Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni)).

Art. 6, comma 4 (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 135)

“4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni”.

Art. 3 bis comma 1, Legge n. 150/1992 (come modificato con art. 3 D.lgs. 275/2001)

“1. Alle fattispecie previste dall’articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43 le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3 bis”.

Per il reato contemplato dall’art. 3 della **Legge 549/1993**:

Art. 3 – Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive.

“1. La produzione, il consumo, l’importazione, l’esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l’autorizzazione di impianti che prevedano l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l’utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi

essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Per i reati contemplati dall'art. 8 e art. 9 del **D.lgs. 202/2007**:

Art. 8 – Inquinamento doloso

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il

profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

Art. 9 – Inquinamento colposo

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell’art. 4, sono puniti con l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l’eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

19.3 AREE DI RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

La materia della tutela ambientale ha assunto progressivo forte rilievo sia nelle valutazioni generali che nell’ordinamento legislativo.

L’art. 2, comma 2, Legge 121/2011 ha introdotto, nel testo del D.lgs. 231/2001, l’art. 25 undecies concernente i cosiddetti reati ambientali.

La corposa indicazione di reati ambientali già portata dall’iniziale versione dell’art. 25 undecies è stata tuttavia ritenuta insufficiente rispetto alle crescenti attenzioni per la salvaguardia dell’ambiente.

La suddetta norma è stata pertanto integrata e modificata con la Legge 68/2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.

La nuova legge, dapprima, introduce nuove figure di reati ambientali (inquinamento ambientale, abbandono di materiale di alta radioattività, impedimento controlli, ecc.), modificando incisivamente il testo iniziale dell’art. 25 undecies non solo nel senso di prevedere determinate

misure sanzionatorie per i nuovi tipi di reati ambientali, ma, altresì, aggiungendo le sanzioni inizialmente previste per i reati previgenti.

In sostanza si realizza un sistema più penetrante e più severo in un settore che è di rilevante interesse per gli Enti.

I reati previsti dall'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001 appartenenti alla categoria dei reati ambientali hanno quasi tutti normali possibilità di accadimento anche nell'ambito dell'Ente.

Non hanno elevata possibilità di accadimento i reati di cui agli articoli: 727 bis cp "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animale o vegetale protette" e, altresì, rappresentano una eventualità remota gli illeciti di cui all'art. 733 bis cp "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"; quelli di cui alla Legge 150/1992 limitatamente agli art. 1 comma 1 e 2, art. 6 comma 4 (commercio di animali, piante, ecc.), di cui al D.lgs. 202/2007 artt. 8 e 9 (inquinamento doloso e colposo ad opera di comandanti di navi).

Gli altri reati previsti all'art. 25 undecies, riferiti pressoché integralmente alla materia della produzione, raccolta, smaltimento dei rifiuti, hanno invece normali possibilità di accadimento.

L'attività dell'Ente, infatti, rivolta anche allo smaltimento e gestioni dei rifiuti, anche se indirettamente, comporta la produzione e gestione di quantità considerevoli di rifiuti di carattere normale, in genere assimilabili ai rifiuti urbani, e talvolta di carattere speciale (smaltimento acidi, olii, farmaci, ed altro).

La materia dei rifiuti e dell'inquinamento ambientale in genere è regolata da numerose prescrizioni, tese a salvaguardare la salute pubblica, la cui inosservanza è sanzionata sotto il profilo pecuniario, ma soprattutto penale. Per le considerazioni di cui al punto precedente sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies tutti i settori dell'Ente preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente connessi ai servizi erogati nei confronti di terzi, sia anche quelli connessi allo svolgimento delle funzioni amministrative, in relazione agli adempimenti tesi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti internamente (toner, liquidi di varia natura, rifiuti speciali, ecc.).

L'Ente, per le prestazioni rese, non produce di norma rifiuti sanitari, questi ultimi disciplinati dal D.P.R. 254/2003, che individua le seguenti tipologie: a) non pericolosi; b) assimilati agli urbani; c) pericolosi non a rischio infettivo; d) pericolosi a rischio infettivo; e) che richiedono particolari sistemi di gestione. In presenza di smaltimento di eventuali rifiuti sanitari, anche se per conto terzi, per ciascuna categoria vanno osservate particolari modalità di gestione e trattamento dalla produzione allo smaltimento.

Di norma l'Ente produce rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani.

Per detti rifiuti la prescrizione è quella di procedere a raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, toner ecc.).

In caso di sopravvenienza di rifiuti speciali, occorrerà adottare procedure conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, particolarmente riferite alla:

- raccolta, a livello di singola unità organizzativa e/o di singola struttura, dei rifiuti prodotti, in modo che si proceda alla separazione dei rifiuti normali da quelli speciali;
- prescrizioni sull'idoneità dei contenitori, regolarmente etichettati per tipologia di rifiuto, con l'indicazione delle strutture di provenienza e la data di chiusura del contenitore;
- raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi di quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;
- indicazione sugli imballaggi dei dati di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
- indicazioni sul deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti appositamente vidimati (ove previsto);
- tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti e del sistema informatico di tracciabilità degli stessi (SISTRI) (ove previsto). Il formulario deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, effettuato da ditte specializzate, per il loro smaltimento e deve essere conservato per il periodo previsto dal D.lgs. 22/1997.

Le sopraindicate prescrizioni devono essere analiticamente previste in procedure di carattere unitario per l'intero Ente e la relativa vigilanza è affidata alla responsabilità della *governance* aziendale, nonché di tutti coloro che interagiscono o sono coinvolti nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento. A tale riguardo, si richiamano le principali responsabilità riferite a:

- classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;
- individuazione e apposizione del codice CER (art. 193 D.lgs. 152/06 ove previsto);

- realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all'art. 183 D.lgs. 152/2006 (ove previsto);
- requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichettatura);
- requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);
- corretta compilazione del FIR (ove previsto - formulario identificazione rifiuti) (art.193);
- corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190).

Particolare attenzione e cura, sotto il profilo dei requisiti formali e sostanziali di idoneità, dovrà essere riservata nella individuazione dei soggetti specializzati nel trasporto e smaltimento dei rifiuti, attraverso la verifica dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei trasportatori (art.183) e la verifica della validità delle autorizzazioni dei Gestori.

Per quanto riguarda i dati di inquinamento ambientale (o delitti contro l'ambiente) ricompresi tra le ipotesi delittuose suscettibili di ingenerare responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 secondo quanto previsto dalla Legge 69/2015, non si ritiene che questi possono accadere, alla luce delle attività svolte.

20 SEZIONE X – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

20.1 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

I reati connessi all'impiego illecito di cittadini provenienti da paesi terzi, da non confondersi con i reati di immigrazione clandestina trattati in una specifica sezione del Modello, possono essere connaturati da una molteplicità di condotte lesive da un lato in relazione ai reati connessi all'ingresso illecito in Paesi terzi e dall'altro in relazione allo sfruttamento di tali soggetti immigrati e alle condizioni precarie cui possono essere assoggettati. Le violazioni sono disciplinate dal D.lgs. 286/1998. Tra le diverse ipotesi di reato che compongono il quadro generale, ai fini della responsabilità della persona giuridica, assumono rilevanza le fattispecie di seguito descritte:

- **Art. 22 comma 12 bis - D.lgs. 286/1998**
- **Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter - D.lgs. 286/1998**
- **Art. 12, comma 5 - D.lgs. 286/1998**

20.2 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES D.LGS. 231/2001

In relazione ai reati a carico dei datori di lavoro che occupano cittadini stranieri con permesso di soggiorno irregolare è stata approvata una specifica disciplina con la ratifica dell'art. 2 del D.lgs. 109/2012, che ha introdotto la seguente disposizione:

Art. 2 - Disposizione sanzionatoria 1. *Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-undecies è inserito il seguente:*

Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (La Corte Costituzionale, con sentenza 8 febbraio - 10 marzo 2022, n. 63, (in G.U. 1a s.s. 16/03/2022, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»").

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

La norma richiamata è costituita dall'art. 22 del **D.lgs. 286/1998** di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, del seguente tenore:

In relazione all'art. 25 duodicies comma 1 ha introdotto: art. 22 D.lgs. 286/1998 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato:

"1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero ((deve trasmettere in via telematica)), previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
 - b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero ((sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata));
 - c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
 - d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;
- ((d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;))
- ((d-ter) domicilio digitale iscritto in uno degli Indici nazionali di cui agli articoli 6-bis e 6-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.))
- ((2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.))
- ((2-ter. È irricevibile la domanda presentata, ai sensi del comma 2, dal datore di lavoro che nel triennio antecedente la presentazione non ha sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis all'esito di precedente, analoga domanda. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato.))
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al

comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.01. Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo.

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero ((qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore)). La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.

((5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata e il nulla osta è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.

Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.))

((6. Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento nel medesimo termine è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.))

6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 2012, N. 109.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a

convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 2018, N.71.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative ((...)) di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145)).

12-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145)).

12-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145)).

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

AGGIORNAMENTO ((Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023"))".

La Legge 161/2017 ha introdotto i commi 1 bis, 1 ter, e 1 quater all'art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001, richiamando i reati di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina definiti dalla Legge 40/1998 di seguito enunciata:

In relazione all'art. 25 duodecies comma 1 bis ha introdotto: Procurato ingresso illecito art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter – D.lgs. 286/1998 - *“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto”.*

In relazione al comma 1 ter l'art. 25 duodecies ha introdotto: Favoreggiamento immigrazione clandestina art. 12, comma 5 D.lgs. 286/1998 *“5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.*

20.3 AREE DI RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

In relazione alle aree di rischio bisogna precisare che la norma eleva a presupposto di responsabilità amministrativa anche le violazioni relative alla assunzione, quali dipendenti, di cittadini stranieri assunti da datori di lavoro italiani (o impieganti più di 5 dipendenti) ove tali lavoratori non risultino in regola con le disposizioni relative al soggiorno in Italia. Il rischio è sussistente particolarmente presso gli Enti che operano con alto numero di lavoratori per la realizzazione dei loro servizi.

Le condotte e le misure preventive da osservare sono costituite dalla acquisizione, prima dell'instaurazione del rapporto di impiego, del permesso di soggiorno; inoltre, in caso di permessi di soggiorno temporanei, il lavoratore dovrà produrre la documentazione attestante l'avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno e i relativi pagamenti della tassa di soggiorno a riprova della liceità del documento.

È opportuno che, nei contratti individuali, siano citati gli estremi del soggiorno e che, in caso di permesso temporaneo, sia espressamente sancito l'obbligo del lavoratore di documentare il tempestivo rinnovo del permesso a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro.

21 SEZIONE XI – REATI TRIBUTARI

21.1 REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI

I reati tributari connessi alla responsabilità dell'Ente possono essere connaturati da una molteplicità di condotte lesive di tutto ciò che concerne la tutela delle tasse delle imposte e quindi delle entrate tributarie.

Le sanzioni amministrative per l'Ente sono disciplinate dall'art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001 mentre i reati presupposto sono regolati dal D.lgs. 74/2000. Tra le diverse ipotesi di reato che compongono il quadro generale, ai fini della responsabilità amministrativa delle società, oggi, è pertanto prevista laddove vengano, altresì, commesse le seguenti ipotesi di illeciti tributari previsti dal D.lgs. n. 74/2000, di seguito richiamati:

- **Art. 2 comma 1 - D.lgs. 74/2000**
- **Art. 2 comma 2 bis - D.lgs. 74/2000**
- **Art. 3 - D.lgs. 74/2000**
- **Art. 4 – Dichiarazione infedele - D.lgs. 74/2000**
- **Art. 5 – Omessa Dichiarazione - D.lgs. 74/2000**
- **Art. 8 comma 1 - D.lgs. 74/2000**
- **Art. 8 comma 2 bis - D.lgs. 74/2000**
- **Art. 10 - D.lgs. 74/2000**
- **Art. 10 quater – Indebita compensazione - D.lgs. 74/2000**
- **Art. 11 - D.lgs. 74/2000**

21.2 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUINQUESDECIES D.LGS. 231/2001

La responsabilità dell'Ente disciplinata dall'art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001 connesso alle ipotesi di reati tributari è stata introdotta dall'art. 39 comma 2 del Decreto Legge 124/2019

convertito con Legge 157/2019 ed integrati dal D.Lgs. 75/2020. Il novero dei reati presupposto è richiamato nel seguente testo legislativo di cui al D.lgs. 231/2001:

Art. 25 quinquiesdecies - Reati tributari

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 2- bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Per effetto dell'introduzione dell'art. 25 quinquiesdecies, viene ulteriormente ampliato il catalogo consistente nei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente, comprendendo oggi anche i reati di natura tributaria, e segnatamente, i reati contemplati dalla specifica disciplina di cui al D.lgs. 74/2000 sono i seguenti:

Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un

ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Art. 4 – Dichiarazione infedele

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero

in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

Art. 5 – Omessa Dichiarazione

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

re ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

"1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato".

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Art. 10 quater – Indebita compensazione

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell’agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito”.

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

“1. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro

cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della società per effetto della commissione di uno dei suddetti reati tributari, il giudice penale irrogherà la **sanzione amministrativa**, nell'ambito di quelle previste dall'art. 9 del D.lgs. n. 231/2001, il quale distingue tra: sanzioni **pecuniarie**, sanzioni **interdittive**, **confisca** e **pubblicazione della sentenza, già puntualmente richiamate precedentemente nel Modello**.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati nella presente Sezione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Nei casi previsti dai citati illeciti e nel caso di profitto illecito rilevante si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. 231/2001.

I reati tributari introdotti all'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 dall'art. 5 del D.Lgs. 75/2020, riguardanti i reati presupposto di cui all'art. 4, 5 e 10 quater del D.Lgs. 74/200, rilevano soltanto se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

21.3 AREE DI RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente sezione sono:

- la gestione della fatturazione/rendicontazione:
 - gestione del controllo incrociato fattura/ordine acquisto;
 - gestione della fatturazione in relazione ad ogni singolo appalto in corso.
- la gestione dei rapporti con fornitori e settore acquisti:
 - gestione del processo di valutazione del fornitore;
 - monitoraggio del servizio in conformità con l'ordine di acquisto contratto, sia in termini qualitativi che quantitativi.
- la gestione degli adempimenti tributari:
 - predisposizione ed invio dei dati telematici all'anagrafe tributaria e pagamento di imposte.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV o dal rappresentante legale e dal relativo Consiglio di Amministrazione in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

I principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **segregazione delle attività:** si richiede, ove possibile, l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi sceglie un fornitore, chi esegue l'ordine e chi controlla la fattura; analogo principio deve essere seguito in caso di fatturazione attiva nei confronti delle stazioni appaltanti.
- **esistenza di procedure/norme:** devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni e le procedure formalizzate, ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante (ordini/fatture);
- **poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;
- **tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. Inoltre, deve essere lasciata traccia in merito ai controlli e verifiche effettuate in caso di nuovi fornitori e/o soggetti con cui l'Ente si interfaccia per la prima volta (verifiche c/o Camera di Commercio, richiesta informativa, richieste di eventuale adozione di controllo, rating di legalità e quanto altro necessario a valutare la affidabilità del soggetto che emette la fattura).

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente sezione, prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Obiettivo della presente sezione è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto ed in particolare sono tenuti a osservare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte Generale, i seguenti principi:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano le procedure operative dell'Ente, con particolare riferimento alle attività che comportano la gestione di fatture attive o passive;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con l'Agenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative all'acquisto o alla vendita di beni e servizi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV o al rappresentante legale o al Consiglio di Amministrazione eventuali situazioni di irregolarità;
- nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di effettuare spese di rappresentanza (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate;
- inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati;
- sottrarre o omettere l'esibizione di documenti attestante la veridicità dei contenuti;
- omettere informazioni dovute.

Infine, è opportuno approntare protocolli specifici nel caso di rapporti con società che hanno sede all'estero attese le ipotesi di beneficio fiscale di cui esse godono.

Si evidenzia, ancora una volta, la assoluta necessità di trasparenza nei rapporti della società con altri soggetti fiscali (aventi sede in Italia o all'estero), improntati sempre alla massima correttezza. Ad esempio, si rende opportuno che lo scambio di prestazioni fatturate tra le società con le quali si collabora siano solidamente documentate in esito alla prestazione svolta e che i costi sostenuti siano in linea con i valori medi di mercato per analoga prestazione di servizio e/o per analoga cessione di beni.